



AGENZIA DELLE ENTRATE



SOCIETÀ DI CAPITALI

2002

MODELLO UNICO

Dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

€ COLORE AZZURRO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE VERSIONI

	pag.		pag.
I - ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI	2	OPERAZIONI STRAORDINARIE	
II - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	8	R13 Quadro RC - Operazioni di scissione	81
R1 Soggetti tenuti a utilizzare il modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati	8	R14 Quadro RR - Operazioni di fusione	83
R2 Compilazione del frontespizio	10	R15 Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali	84
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		PROSPETTI VARI	
R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa	16	R16 Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'IRPEG nell'ambito del gruppo	85
R4 Quadro RF - Reddito d'impresa e imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir	22	R17 Quadro RO - Elenco dei soci di società a responsabilità limitata, degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo	85
DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE		R18 Quadro RS - Prospetti vari	86
R5 Quadro RN - Determinazione dell'IRPEG	32	R19 Quadro RP - Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta	91
R6 Quadro RJ - Reddito agevolato (art. 4 della L. n. 383 del 2001; art. 2, commi da 8 a 10, della L. n. 133 del 1999; D.lgs. n. 466 del 1997) - Rideterminazione del reddito agevolato (art. 2, comma 11-bis, della L. n. 133 del 1999)	35	R20 Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi	91
R7 Quadro RG - Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi	40	VERSAMENTI	
R8 Quadro RH - Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari	43	R21 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi - Rateizzazioni	97
R9 Quadro RI - Dichiarazione dell'imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9 ^{ter} del D.lgs. n. 124 del 1993	45	R22 Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione, rateizzazione	100
R10 Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa - Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti - Riserve e fondi in sospensione di imposta	49	Quadro AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio	104
R11 Quadro RQ - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.lgs. n. 358 del 1997) e sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (L. n. 342 del 2000)	53	III - SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI	105
R12 Quadro RU - Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese	54	IV - ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2002 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA	114
		APPENDICE	115

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Premessa

Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in LIRE di colore verde ed in EURO di colore azzurro per consentire al contribuente di compilare la dichiarazione nella valuta prescelta. Le istruzioni sono invece uniche, indipendentemente dal modello utilizzato.

Nel modello tutti gli importi devono essere indicati nella stessa valuta, lire od euro, corrispondente al modello prescelto ad eccezione del quadro RX che è stato predisposto invece per la sola compilazione in euro per entrambe le versioni del modello; dal 1° gennaio 2002 infatti tutti i versamenti e le compensazioni debbono essere effettuati esclusivamente in euro, così come i rimborsi erogati dall'Agenzia delle Entrate a partire dalla stessa data.

Si ricorda che l'obbligo di presentare la dichiarazione con l'indicazione degli importi in euro riguarda comunque i contribuenti che hanno redatto il bilancio (o il rendiconto) in euro, ovvero abbiano presentato in precedenza una dichiarazione indicando dei dati in detta valuta (cfr. circolari n. 291/E del 23/12/1998 e n. 106/E del 21/12/2001).

Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.

Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

È stata inoltre modificata la forma grafica dei modelli, al fine di agevolarne l'utilizzo, anche a seguito della definitiva introduzione della nuova valuta euro e del colore (azzurro o verde) comune a tutti i modelli.

In particolare, ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: SC caratterizzano il Mod. UNICO riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, PF quello riservato alle persone fisiche, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati.

In luogo dei colori verde, per i modelli in LIRE ed azzurro per i modelli in EURO, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.

1. COS'È IL MODELLO UNICO 2002 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO 2002 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e la dichiarazione dei sostituti d'imposta ed intermediari di cui al modello 770/2002 ORDINARIO.

Con riferimento alla dichiarazione unificata, occorre innanzitutto ricordare che i soggetti tenuti per l'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione modello 770/2002 ORDINARIO, hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata, a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.

In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2002 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione modello 770/2002 SEMPLIFICATO.

Occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione, sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come da ultimo modificate dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, tenuti all'utilizzo del presente modello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998 (redditi, IVA, IRAP e sostituti).

Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP;
- dei sostituti ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

Il modello UNICO 2002 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati si compone di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello 770-ORDINARIO per la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2002. Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi, in quella dell'IVA, dei sostituti d'imposta ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.

Tutti modelli e le relative istruzioni per la compilazione delle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dai siti internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.it) e dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.

Nel predetto sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; attraverso il modello UNICO-SC vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri Enti:

- l'IRPEG e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'IVA relativa al periodo d'imposta 2001 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'IRAP è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coinci-

dente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2001 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2001).

I contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.

Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti "a cavallo", a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2001 al mese di febbraio 2002 ovvero dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2001), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2001 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2001, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2001).

Per i periodi di imposta che, ai fini dell'IRPEG, sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2001, anche se iniziati nel corso del 2000 (ad es. periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001) si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2001 approvato nel corso del 2001.
In questo caso, qualora il modello UNICO 2001 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2002, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2002, approvato con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicato nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002, relativamente all'anno d'imposta 2001;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2002 ORDINARIO, approvato con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicato nel S.O. n. 13 alla G.U. n. 18 del 22 gennaio 2002, relativo all'anno d'imposta 2001;
- la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del 2001.

I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti per ciascuna dichiarazione.

4. COME SI COMPILA

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.

Per i contribuenti che provvedono alla compilazione manuale del modello, si consiglia di compilare prima una copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.

Per i casi residuali in cui è consentita la presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o tramite un ufficio postale (vd. par. 5.3), la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2002.

Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la trasmissione telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (cfr. par. 5.2).

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

5.1

Come si presenta. Soggetti obbligati alla presentazione telematica

La dichiarazione Mod. UNICO 2002 deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, quali:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'obbligo della presentazione in via telematica si applica a tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP, sostituti d'imposta) che i predetti soggetti siano tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.

Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, sono altresì obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni previste dal citato D.P.R. n. 322 del 1998, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2001 un volume di affari inferiore o uguale a euro 25.822,84 (lire 50 milioni);
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998;
- i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

Pertanto, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 87, comma 1, lett. d), del Tuir, che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni, qualora non rientrino nelle categorie sopra elencate obbligate alla presentazione telematica delle dichiarazioni, possono presentare il Mod. UNICO 2002 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, anche se tali soggetti possono comunque avvalersi del servizio telematico direttamente, attraverso la rete Internet, ovvero tramite un intermediario abilitato.

5.2

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- direttamente;
- tramite intermediari abilitati.

A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

- I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:
- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
 - del servizio telematico Internet, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.

B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (INCARICATI ART. 3, COMMA 3, E SOCIETÀ DEL GRUPPO ART. 3, COMMA 2-BIS)

■ Intermediari abilitati (art. 3, comma 3)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI", sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica. L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche

non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Nel caso in cui una società del gruppo operi in qualità di rappresentante fiscale di società estere, la società che effettua la trasmissione telematica delle dichiarazioni delle società del gruppo al quale appartiene, può curare la trasmissione telematica delle dichiarazioni delle predette società estere, anche nel caso in cui queste ultime non appartengano al gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. n. 435 del 2001, modificativo del D.P.R. n. 322 del 1998, in vigore dal 1° gennaio 2002, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale.
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Detta attestazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo dichiarante, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico (Entratel o Internet), è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio.

Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

■ Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 (lire 1 milione) a euro 5.164 (lire 10 milioni) (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). E' prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ Modalità di abilitazione

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel e per conseguire il PINCODE, necessario per l'accesso al servizio telematico Internet, sono ampiamente descritte nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

5.3

Dichiarazione presentata tramite banche e uffici postali

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare la dichiarazione Mod. UNICO 2002 tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. La busta da utilizzare è quella definita da ultimo con il provvedimento del 21 dicembre 2001, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 e pubblicata nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

ATTENZIONE: per evitare rifiuti da parte delle banche e degli uffici postali, il soggetto che presenta la dichiarazione dovrà preventivamente verificare con attenzione se il contribuente, cui si riferisce la dichiarazione, non rientri tra le categorie di soggetti obbligati alla presentazione telematica ed elencati al par. 5.1, tenendo presente altresì che gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, qualora abbiano assunto l'incarico anche della predisposizione della dichiarazione, sono comunque obbligati alla trasmissione della stessa in via telematica e pertanto non possono presentarla tramite una banca o un ufficio postale.

5.4

Dichiarazione spedita dall'estero

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi, n. 16, 30175 Marghera (VE) e deve recare scritto, a carattere evidente:

- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2002 SC – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati".

I medesimi soggetti di cui al primo periodo possono avvalersi del servizio telematico Internet come meglio specificato nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

5.5

Quando si presenta

In base alle ultime modifiche apportate al D.P.R. n. 322 del 1998, in particolare all'art. 2 di tale regolamento, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sono i seguenti:

1. Entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via In-

ternet, nei casi consentiti (vedere paragrafo 5.2), o se è trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322 del 1998);

2. Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi più rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Ad esempio, una società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 31 ottobre 2002.

Il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dovrà, invece, essere effettuato, entro il 31 luglio 2002 (per ulteriori precisazioni sui termini di versamento vedere il paragrafo 22.1).

Una società invece con periodo d'imposta 1/7/2001 - 30/6/2002, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP (Mod. UNICO 2002) in via telematica entro il 30 aprile 2003 ed effettuare il relativo versamento entro il 31 gennaio 2003.

I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA, 770 SEMPLIFICATO e 770 ORDINARIO) nei casi in cui non è consentito includere tali dichiarazioni nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sui siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it.

Si ricorda che nel caso di presentazione in via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Agenzia delle Entrate mediante procedure telematiche.

Atteso che non è più previsto nel nuovo testo del D.P.R. n. 322 del 1998 un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate o in forma cartacea tramite banche o uffici postali, ogniqualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto (Cfr. circolare n. 48/E del 22/05/2001).

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

5.6

Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2002 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata".

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE IL MOD. "UNICO - SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI"

1.1

Generalità

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):

1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;

- 2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- 3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Mod. "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati".

Essi sono:

- 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
- 2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
- 3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
- 4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- 5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Il presente Mod. "UNICO 2002 - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere altresì presentato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 1993;
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993. I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RY, sezione V, del modello UNICO 2002 ENC (Enti non commerciali ed equiparati).

1.2

Società di capitali residenti in Italia

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi "Mod. UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.

Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 95 del Tuir, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle disposizioni del capo II, successive al predetto art. 95, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri. Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del Tuir, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare).

1.3

Enti commerciali residenti in Italia

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare.

1.4**Società ed enti non residenti in Italia**

Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato – in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività – sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana non residenti (cfr. art. 2507 c.c.).

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.

Si considerano commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale: l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 87, comma 4-bis, del Tuir).

I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.

Il conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale, e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta dell'ufficio finanziario territorialmente competente.

Nella dichiarazione, che va presentata anche se i soggetti in argomento non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita, vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO**2.1****Generalità**

Il frontespizio del modello UNICO **SC** va utilizzato per la presentazione:

- 1) della dichiarazione in forma unificata;
- 2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, **infatti**, presentate **in ogni caso** congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO **SC** si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi. La seconda facciata comprende otto riquadri: i primi quattro relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, **all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica**, al visto di conformità, rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.lgs. n. 241 del 1997.

2.2**Dati identificativi****Denominazione**

Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Codice fiscale

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

2.3

Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri **ed ai modelli** compilati.

La casella "Redditi" deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'IRAP, dell'IVA e/o quella come sostituto d'imposta (Modello 770/2002 Ordinario) deve barrare le rispettive caselle.

La casella "Quadro VO" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2001 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2001 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2002 relativa all'anno 2001. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.

La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un Mod. UNICO SC/2002 già presentato, compila una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione:

- nel caso in cui il ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 lo preveda, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque un maggior debito d'imposta o un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

I soggetti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull'azione di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la propria posizione mediante dichiarazione integrativa.

La casella "Eventi eccezionali" deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

- 1 dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 2 dai contribuenti colpiti dagli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della regione Campania, per i quali le ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 3 dai contribuenti colpiti dall'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni per i quali l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000, (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001), ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale;
- 4 dai contribuenti colpiti dalle limitazioni imposte all'attività lavorativa dallo svolgimento del Vertice G8 nel comune di Genova, per i quali il decreto 5 luglio 2001 (G.U. n. 159 dell'11 luglio 2001) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 5 dai contribuenti colpiti dalla tromba d'aria nella regione Lombardia, in data 7 luglio 2001, per i quali il decreto 12 luglio 2001 (G.U. n. 173 del 27 luglio 2001) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 6 dai contribuenti, indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), per i quali i decreti 14 marzo 2001 e 7 agosto 2001 (GG.UU. nn. 63 del 16 marzo 2001 e 186 dell'11 agosto 2001) hanno previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria;
- 7 dai contribuenti colpiti dall'eruzione del vulcano Etna nei territori della provincia di Catania, per i quali il decreto 9 agosto 2001 (G.U. n. 198 del 27 agosto 2001) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 8 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio delle province di Avelino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001, per i quali il decreto 13 novembre 2001 (G.U. n. 267 del 16 novembre 2001) ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria;
- 9 per altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

2.4

Dati relativi alla società o ente

Presentazione dichiarazione di emersione lavoro irregolare

Nel riquadro è stata introdotta la casella che deve essere barrata dal contribuente che abbia presentato la dichiarazione per l'emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni.

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale. Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

Tabella generale di classificazione dei soggetti passivi IRPEG

CODICE	NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

Stato estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'**Appendice** alle presenti istruzioni.

2.5**Dati relativi alle ONLUS**

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:

1 dalle società cooperative ONLUS;

2 dalle cooperative sociali.

Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la seconda casella in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla **tabella D**.

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

2.6**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente **ufficio dell'Agenzia delle Entrate**.

Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;

3 se trattasi di curatore fallimentare;

4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

- 5** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9 se trattasi di rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta. Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

I dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

2.7**Firma della dichiarazione**

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati. Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2.065 (lire 4 milioni) a euro 10.329 (lire 20 milioni). Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono la dichiarazione senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500 mila) a euro 2.065 (lire 4 milioni).

2.8**Impegno alla presentazione telematica**

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

2.9**Visto di conformità**

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF - imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

2.10**Certificazione tributaria**

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. **Con decreto ministeriale, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.**

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella attestando così la certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

3.1

Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2000 e nel 2001 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

- Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante «Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare»;
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»;
- Legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001)»;
- Legge 29 marzo 2001, n. 134, concernente «Modifiche alla legge 30 aprile 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti»;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare»;
- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»;
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)».

3.2

Oneri di utilità sociale

1. L'art. 38 della legge n. 342 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir la lettera c-nies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. È previsto, inoltre, che il Ministro per i beni e le attività culturali individui periodicamente, con proprio decreto, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 11 aprile 2001 con il quale sono individuati i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni.

Con l'art. 4 del citato decreto ministeriale è stabilito che i soggetti che effettuano erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato Generale - Servizio I - ed al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento:

- le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;
- l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta;
- i soggetti beneficiari.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 107/E del 31 dicembre 2001.

2. L'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir, la lett. c-octies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a euro 1.549,37 (lire 3 milioni), o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'11 gennaio 2001.

3. L'art. 94 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir la lettera c-undecies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità.

È previsto, inoltre, che il Ministro della sanità individui periodicamente, con proprio decreto, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.

4. L'art. 19, comma 1, lett. b), della legge 29 marzo 2001, n. 134 ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 65 del Tuir, per effetto del quale alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.

3.3**Disposizioni
in materia
di autotrasporto****Deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci**

Il comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir, come modificato dall'art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999 disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972, nella misura del 50 per cento, elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Per effetto dell'art. 15, comma 2, della legge n. 448 del 2001, per i soggetti che hanno l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, quest'ultima percentuale è riconosciuta per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

3.4**Esercenti impianti
di distribuzione
di carburante**

L'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ha prorogato fino al periodo d'imposta 2003 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante già prevista dal comma 1 dell'art. 21 della legge n. 448 del 1998.

3.5**Modifiche alla
disciplina DIT**

Per effetto dell'art. 6, commi 5 e 6, della legge n. 388 del 2000, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000, è eliminato il vincolo previsto dagli artt. 1, comma 3, e 6, comma 1, del D.Lgs. n. 466 del 1997, in base al quale l'applicazione della DIT non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore, rispettivamente, al 27 e al 20 per cento.

L'ultimo periodo del citato comma 5 prevede una disposizione di salvaguardia secondo cui, ferma restando la soppressione del vincolo delle aliquote medie minime, viene mantenuto il diritto all'utilizzo della quota di reddito agevolato determinata, sino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000 e non utilizzata, dall'applicazione delle aliquote medie del 27 e del 20 per cento. L'art. 8, comma 4, della legge n. 388 del 2000 ha integrato il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, prevedendo che il coefficiente di remunerazione ordinaria possa essere diversificato in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione della medesima.

L'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 383 del 2001 stabilisce che possono continuare ad usufruire dell'agevolazione DIT i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale investito ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997.

Non assumono, pertanto, rilevanza gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2001, mentre rilevano tutti i decrementi anche se successivi a tale data.

In alternativa ai benefici DIT e per ciascun periodo di imposta, è prevista l'opzione per l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 (c.d. "Tremonti bis"). Il cumulo è, invece, consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale e nel caso in cui l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata DIT sia inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001, i redditi che beneficiano dell'agevolazione DIT non rilevano ai fini dell'attribuzione del credito di imposta limitato ai soci in sede di distribuzione di utili di cui all'art. 105, comma 4, del Tuir.

3.6**Detassazione degli
investimenti
ambientali**

A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni.

Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).

Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

In tale ipotesi, il reddito detassato si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra:

- i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali;
- i corrispettivi derivanti dalle cessioni.

A titolo esemplificativo valga la seguente ipotesi:

• Costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo d'imposta 2001	1.000.000
• Corrispettivi derivanti dalla cessione delle predette immobilizzazioni materiali (avvenuta nel periodo d'imposta 2002)	<u>800.000</u>
• Differenza	200.000
• Costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo d'imposta 2002	<u>2.000.000</u>
• Reddito non assoggettato ad imposizione nel periodo d'imposta 2002 (2.000.000 - 200.000)	1.800.000

A decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001, la quota di reddito detassata sarà pari all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.

3.7 Società cooperative

L'art. 12 del D.P.R. n. 601 del 1973, come riformulato dall'art. 6, comma 23, della legge n. 388 del 2000, prevede che le società cooperative e loro consorzi possono dedurre dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo pagato per acquistare beni e servizi, nonché sotto forma di eventuali maggiori compensi per i conferimenti effettuati. È previsto, inoltre, che le somme relative al ritorno possono essere anche imputate ad incremento delle quote sociali.

3.8 Modifiche all'art. 2, commi da 8 a 13, della legge n. 133 del 1999, recante agevolazioni per nuovi investimenti (Legge c.d. "Visco")

Con l'art. 6, comma 24, della legge n. 388 del 2000, l'ambito temporale di applicazione dell'agevolazione per nuovi investimenti, prevista dalla legge n. 133 del 1999, stabilito inizialmente nel periodo d'imposta in corso alla data del 18 maggio 1999 e in quello successivo, è stato esteso per i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d) del Tuir, anche al secondo periodo d'imposta successivo al primo agevolato.

L'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 383 del 2001 stabilisce che i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva possono continuare a fruire dei benefici relativi all'art. 2, commi da 8 a 13, della legge n. 133 del 1999 o, in alternativa, optare per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 (c.d. "Tremonti-bis"), per gli investimenti realizzati dopo il 30 giugno 2001.

Il cumulo è, invece, consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001, i redditi che beneficiano dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 13, della legge n. 133 del 1999 non rilevano ai fini dell'attribuzione del credito di imposta limitato ai soci in sede di distribuzione di utili di cui all'art. 105, comma 4, del Tuir.

3.9 Disposizioni in materia di attività marittime

L'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70%, alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Inoltre, il comma 66 dell'art. 145 della legge n. 388 dispone che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, al quale si applica il trattamento fiscale previsto dal più volte citato art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, è compresa anche la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.

3.10**Avanzi di gestione del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti**

Il comma 2-bis dell'art. 41 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi, dispone che gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di imballaggio nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono a formare il reddito imponibile a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI. Per effetto del disposto dell'art. 12 della legge n. 388 del 2000, il predetto trattamento fiscale è esteso anche agli avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) nonché dal Consorzio nazionale di raccolta degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti.

3.11**Spese per prestazioni di lavoro**

Per effetto degli artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del Tuir, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000:

- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi;
- per il medesimo periodo di tempo, gli immobili in questione vengono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

3.12**Accantonamenti ai fondi di previdenza**

A decorrere dal 1° gennaio 2001, per effetto delle modifiche recate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 2000 all'art. 70 del Tuir:

- gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi, sempre che tali fondi risultano istituiti ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. e costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al D.Lgs. n. 124 del 1993, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui tale riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

3.13**Emerione del lavoro irregolare**

Con gli articoli da 1 a 3 della legge n. 383 del 2001, come modificati ed integrati dall'art. 21 della legge n. 409 del 2001 e dall'art. 9, comma 15, della legge n. 448 del 2001, sono previsti incentivi sia fiscali che contributivi per i datori di lavoro che, oltre a provvedere a regolarizzare i rapporti di lavoro dipendente mediante la presentazione di una dichiarazione di emersione entro il termine del 30 giugno 2002, si impegnano ad incrementare l'imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 (di entrata in vigore della legge n. 383).

In particolare, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro fatto emergere, sull'incremento si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali e dell'Irpeg del 10, del 15 e del 20 per cento, rispettivamente, per il periodo d'imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001 e per i due successivi.

3.14**Detassazione del reddito di impresa (e di lavoro autonomo) per investimenti realizzati e per spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale**

L'articolo 4 della legge 383 del 2001 ha previsto la detassazione del reddito di impresa (e di lavoro autonomo) in misura pari al 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001, ma successivi al 30 giugno 2001, e in quello successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta con investimenti maggiori.

Il volume degli investimenti realizzato in ciascun periodo di imposta deve essere diminuito dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti, ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (o di lavoro autonomo), ancorché acquistati usati.

L'agevolazione compete esclusivamente ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG e non vale ai fini IRAP. Poiché

la stessa non si configura come provento, ma come variazione in diminuzione del reddito, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli articoli 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis, e 102 del Tuir.

L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di redditi qualificabili fiscalmente come redditi di impresa (e di lavoro autonomo professionale di cui all'art. 49, comma 1, Tuir) ed opera anche a favore di banche ed imprese di assicurazione. Si applica anche ai soggetti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.

Il comma 3 del predetto art. 4 prevede che l'agevolazione spetta anche ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2001 hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni; in tal caso, ai fini del calcolo della media, occorre fare riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con facoltà di escludere il periodo con valore più elevato.

Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante locazione finanziaria, tra cui anche quelli a deducibilità limitata ai sensi dell'art. 121-bis del Tuir.

Gli investimenti agevolabili si caratterizzano per il requisito della novità del bene, che sussiste anche nel caso in cui lo stesso non sia acquistato dal produttore o rivenditore, a condizione però che non sia mai stato utilizzato né dal cedente, né da qualunque altro soggetto.

Per "acquisto" si intende non solo quello a titolo derivativo, ma anche la realizzazione del bene in appalto o in economia da parte del destinatario dell'agevolazione.

L'investimento in beni immobili è agevolabile solo se trattasi di immobili strumentali per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato. I terreni sono agevolabili solo qualora incorporino per accessione un fabbricato. In base al comma 8 dello stesso art. 4 le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono le stesse disposte con l'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Il comma 2 estende l'ambito oggettivo di applicazione alle spese sostenute per servizi di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai 3 anni, utilizzabili dal personale, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. Tra queste ultime rientra, oltre al costo del personale docente, anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, con il limite del 20 per cento delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta.

Tale agevolazione, diversamente da quanto stabilito per gli investimenti in beni strumentali, riguarda il 50 per cento dell'intero ammontare delle spese sostenute, senza raffronto con gli esercizi precedenti. Le spese devono essere assunte al netto di eventuali contributi e possono concernere indifferentemente quelle relative a servizi acquistati all'esterno e quelle sostenute per l'organizzazione diretta del servizio. L'effettività delle spese sostenute deve essere attestata anche a posteriori dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in assenza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro o anche da un direttore tecnico di un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il comma 6 prevede la revoca dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti a terzi, dismessi, destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore (o del lavoratore autonomo), assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili. La variazione in aumento del reddito imponibile relativa all'esercizio in cui si verifica una delle cause di decadenza dall'agevolazione si determina in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile.

Il comma 7 prevede che l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG, da versare per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383, è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione.

Pertanto, i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, che calcoleranno l'acconto relativo al periodo di imposta 2003 sulla base dell'imposta liquidata per il 2002, dovranno rideterminare tale imposta considerando il reddito al lordo dell'agevolazione.

3.15

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002)

Spese di pubblicità dei farmaci attraverso convegni e congressi (Art. 2, commi 4 e 5)

A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, le spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche, ai sensi del D.Lgs. n. 541 del 1992, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Tale deducibilità è subordinata all'ottenimento in forma espressa da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o congresso ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.

Rivalutazione dei beni (Art. 3, commi da 1 a 3)

La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui alla legge n. 342 del 2000 può essere eseguita, anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

Pertanto le imprese possono procedere, in base agli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342, alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché delle partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000.

A differenza della precedente normativa, il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione è fiscalmente riconosciuto a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stato eseguita.

Pertanto, è da tale esercizio che il valore rivalutato rileva ai fini del calcolo delle maggiori quote di ammortamento, nonché della determinazione della plusvalenza e/o minusvalenza.

Inoltre è previsto che l'imposta sostitutiva applicata incrementa l'importo delle imposte di cui all'art. 105, commi 2 e 3, del Tuir ai fini dell'attribuzione ai soci del credito d'imposta sugli utili distribuiti.

Assegnazione e cessione agevolata dei beni non strumentali ai soci e trasformazione in società semplice (Art. 3, commi da 7 a 10)

Le disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 13 della legge n. 28 del 1999, si applicano alle assegnazioni poste in essere e alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In virtù del richiamo contenuto nel comma 8 dell'art. 3 le medesime disposizioni si applicano anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al predetto comma 7 dei medesimi beni.

L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ai soci ovvero, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il costo fiscalmente riconosciuto. Per i beni la cui cessione è soggetta all'IVA, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Affrancamento dei maggiori valori relativi ai conferimenti neutrali (Art. 3, comma 11)

L'art. 3, comma 11, della legge n. 448 del 2001 stabilisce che le disposizioni previste dagli artt. da 17 a 20 della legge n. 342 del 2000, comprese quelle dell'art. 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001.

Tale riconoscimento è subordinato all'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 12 o del 9 per cento, che va richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

Affrancamento delle riserve e fondi in sospensione d'imposta (Art. 4)

È previsto l'assoggettamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta - anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 - ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

Studi di settore (Art. 9, commi 12 e 13)

Per i periodi d'imposta 2001 e 2002 i contribuenti tenuti all'applicazione degli studi di settore possono adeguare, senza dover pagare sanzioni ed interessi, i ricavi o compensi in dichiarazione a nulla rilevando che gli studi siano applicabili per la prima volta nel periodo d'imposta 2001 o in periodi d'imposta precedenti.

Società sportive professionistiche (Art. 9, comma 21)

Per effetto delle modifiche operate dall'art. 9, comma 21, della legge n. 448 del 2001 all'art. 54 del Tuir, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, le società sportive professionistiche possono procedere alla tassazione per quote costanti, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 54, delle plusvalenze anche se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno.

R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA**4.1****Generalità****Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore**

Nel **rigo RF1, campo 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo RF1**, i soggetti nei confronti dei quali operano **cause di esclusione** dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

- 1** inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
- 2** periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 3** periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
- 4** altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al **codice 2**, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

Nel **rigo RF1**, i soggetti nei confronti dei quali operano **cause di inapplicabilità** degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

- 1** produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2** esercizio di più attività;
- 3** esercizio di più attività in luoghi diversi;
- 4** altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2001 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al **punto 1)**, sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere in **Appendice** l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; **SG72A; SG72B**; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. **Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;**
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre ve-

rificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di applicare gli studi di settore o i parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a euro 51.645,69 (lire 100 milioni);**
- b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.**

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. **L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.**

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società non residente.

La nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 c.c. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

I soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

4.2

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.

La perdita che va indicata nel rigo RF4 non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF5** si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni **o, per le società sportive professionistiche, non inferiore a un anno** (vedere la voce "**Società sportive professionistiche**" nelle "**Novità della disciplina del reddito d'impresa**") ovvero, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF33**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, evidenziate nel **rigo RF52**, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF5**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RF53**.

Nello stesso **rigo RF5** va altresì indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF6**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RF54**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RF34** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RF55**, va indicato nel **rigo RF6**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** le voci "Contributi o liberalità" e "Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti").

Nel caso di partecipazione della società o ente in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito imputata alla società o ente dichiarante, ai sensi dell'art. 5, che va indicata nel **rigo RF7** o della perdita imputata a tali soggetti dal GEIE, che va indicata nel **rigo RF46**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF35** o nel **rigo RF31**.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) o a norma dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero (vedere in **Appendice** la voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico").

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risulti, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Pertanto, nei **rigi RF9** e **RF36** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF8** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione. Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Le rivalutazioni dei redditi dominicali non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettabili alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli ai giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RF10**, vanno indicati, in **colonna 3**, i ricavi complessivamente non annotati nelle scritture contabili.

Se il contribuente intende avvalersi delle sotto indicate disposizioni, i relativi ricavi vanno indicati in **colonna 1**.

"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"

(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"

(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146)

(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

In tale rigo vanno altresì compresi i ricavi – ove non siano stati contabilizzati – connessi all'emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 1 della legge n. 383 del 2001. Tali ricavi vanno evidenziati in colonna 2.

Nei **rigi RF11, RF12 e RF13** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.

A norma dell'art. 62, comma 3, i compensi spettanti agli amministratori, determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. I compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti entro la chiusura dell'esercizio stesso, devono formare oggetto di variazione in aumento da indicare nel **rigo RF14**.

Nel **rigo RF15** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi – inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto – eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir e dell'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995.

Nel **rigo RF16** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 (compresa l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF17** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF38** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF18** vanno indicate le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile per effetto dell'art. 65, comma 1. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies).

Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF19** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lettere c-quater), c-sexies), se di importo non superiore a euro 2.065,83 (lire 4 milioni), c-octies) **(a favore delle società sportive dilettantistiche)**, se di importo non superiore a euro 1.032,91 (lire 2 milioni), c-octies) **(a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge)**, se di importo non superiore a euro 1.549,37 (lire 3 milioni), c-nonies) e c-undecies) (vedere la voce "Oneri di utilità sociale" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel **rigo RF20** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF21** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte") e ai maggiori valori iscritti o affrancati per effetto dell'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001 (vedere la voce "Rivalutazione dei beni" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione (vedere la voce "Disposizioni in materia di autotrasporto" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel **rigo RF24** va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente, ai sensi dell'art. 67, comma 7, la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione vanno indicate nel rigo RF46 tra le "altre variazioni in diminuzione" (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nei **rigi da RF25 a RF28** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.

Nel rigo RF26 va indicata l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 71 del Tuir. Per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione, le svalutazioni sono deducibili nel limite dello 0,6 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio [vedere in **Appendice** la voce "Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)"].

Nel **rigo RF29** va indicata **anche la quota, pari ai quattro quinti, della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 5, comma 5, della legge n. 448 del 2001.**

Nel **rigo RF30** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.

Nel **rigo RF31** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- il valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non costituisce finalità estranee all'esercizio dell'impresa");
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (cfr. il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 62, comma 1-bis, del Tuir, come modificato dall'art. 145, comma 98, della legge n. 388 del 2000);
- l'ammontare eccedente le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte").

Nel **rigo RF37** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF42** va indicato il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato, i quali sono tassabili, in base all'art. 96, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti.

Nel **rigo RF43** va indicato il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1 [vedere in **Appendice** la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis)"]. Qualora alla data di presentazione della dichiarazione non sia ancora decorso un anno di detenzione ininterrotta della partecipazione, occorre barrare la casella posta nel rigo RS74 del quadro RS.

Per i dividendi distribuiti da società residenti in Paesi non appartenenti all'U.E., che fruiscono della stessa esenzione, si rinvia alla suddetta voce di appendice dove è indicata anche la data di decorrenza.

Nel **rigo RF44** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Crediti di imposta"):

- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM;
- credito di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi.

Nel **rigo RF45, colonna 2**, va indicato:

- **il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei rigi RJ7 e RJ8, colonna 1 e 2. Tale somma va evidenziata in colonna 1;**
- l'ammontare del reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro) posto nel quadro RS;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore (vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca");
- il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari;
- **la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000 (vedere la voce "Detassazione degli investimenti ambientali" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").**

Nel **rigo RF46, colonna 2**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte"). I beni patrimoniali di cui all'art. 54 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicati nel quadro RV;
- l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
- la **quarta** quota, pari ad un quinto della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- gli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 102;
- le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4). In tale rigo va compreso il costo del lavoro emerso - ove non sia stato contabilizzato - ai sensi dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001; detto importo va indicato in **colonna 1**;
- la deduzione forfettaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre **2001** e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione (vedere la voce "**Esercenti impianti di distribuzione del carburante**" nelle "**Novità della disciplina del reddito d'impresa**"). In base a detta disposizione, il reddito di tali soggetti è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- l'importo forfettario di euro 56,81 (lire 110.000) al giorno, elevate a euro 92,96 (lire 180.000) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale. Qualora l'impresa sia una società cooperativa autorizzata all'autotrasporto che non fruisce della deduzione dell'importo suindicato, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto importo è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");

- gli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio, **nonché del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti** (vedere la voce “Avanzi di gestione del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa”) se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve;
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l’ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione;
- **per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati** (vedere la voce “Società cooperative” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa”);
- per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

Nel **rigo RF48** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l’utile (o la perdita) di rigo RF3 (o RF4) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.

Nell’ipotesi in cui nel **rigo RF48** sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo RF49**, va riportato nel **rigo RF50**.

L’ammontare delle erogazioni liberali, commisurate al reddito d’impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF48**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere c-sexies), c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche), c-octies) (a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge) dell’art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore, **rispettivamente**, a euro 2.065,83 (lire 4 milioni), a euro 1.032,91 (lire 2 milioni) e a euro **1.549,37** (lire **3 milioni**). qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nell’ipotesi in cui nel rigo RF48 sia stata indicata una perdita, tale importo va riportato nel rigo RF51 senza essere preceduto dal segno meno.

4.3

Prospetto per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate per la verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall’art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Sono esclusi da tale disciplina e, quindi, non sono tenuti alla compilazione del prospetto i seguenti soggetti:

- a) quelli ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
- b) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell’attività;
- c) quelli che si trovano nel primo periodo d’imposta;
- d) le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- e) le società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
- f) le società esercenti pubblici esercizi di trasporto;
- g) le società con un numero di soci non inferiore a 100.

La casella del **rigo RF56** va barrata qualora il soggetto attesti, con autocertificazione prodotta ai sensi della c.d. “legge Bassanini” (cfr. legge n.127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso, il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, ferma restando l’obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L’autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; in tal caso, oltre a barrare la predetta casella, il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RF57, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all’articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF58, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’art. 8-bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF59, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei rigi da RF57 a RF59, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RF60, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RF60, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora nel **rigo RF60** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato, salvo la prova contraria, non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994, e prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RF60, colonna 5**, e il reddito indicato nel **rigo RN6** del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., non residenti nel territorio dello Stato;
- 95 per cento degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in paesi della UE;
- reddito esente ai fini IRPEG;

- reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (c.d. Tremonti bis).

Detti importi vanno indicati nel **rigo RF61**.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Si abbia ad esempio:	rigo RN6	100
	rigo RF61	<u>50</u>
	Totale	150
	rigo RF60	<u>160</u>
	Differenza	-10

Il **rigo RN6** va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite.

4.4

Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del TUIR

In questo prospetto vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, verificatisi successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio precedente e fino a quella di presentazione della presente dichiarazione.

Concorrono a formare gli incrementi delle imposte di cui alla lett. a) del predetto comma 1, le imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi nonché le imposte applicate a titolo sostitutivo.

Le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 e quelle accertate a titolo definitivo assumono rilievo se si riferiscono ai redditi relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Concorrono a formare gli incrementi delle imposte di cui alla lett. b) del comma 1:

- 1) l'imposta calcolata nella misura del **56,25 per cento dei proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001**, che in base agli altri articoli del Tuir o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare l'imposta fra quelle di detta lettera b);

2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir.

I decrementi delle imposte di cui alle citate lett. a) e b), per effetto della distribuzione dell'utile d'esercizio o delle riserve, sono pari al 58,73 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte disponibili. **Per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001 la predetta percentuale è ridotta al 56,25 per cento.**

Per l'individuazione dell'ammontare delle imposte disponibili, si ricorda che rilevano le imposte liquidate, accertate e applicate entro la data della delibera di distribuzione. Tuttavia, nel caso in cui la delibera abbia ad oggetto la distribuzione, anche in acconto, degli utili dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, può tenersi conto, barrando la **casella 5**, anche delle imposte liquidate nella dichiarazione stessa, ancorché presentata in data successiva alla delibera, di cui al rigo RF71 e di quelle che concorrono alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) del Tuir, di cui ai rigi RF70 e RF72.

Qualora la delibera abbia ad oggetto la distribuzione di riserve in sospensione d'imposta può tenersi conto delle imposte liquidabili nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene la delibera di distribuzione. Anche in tal caso va barrata la **casella 5**.

In particolare, va indicato:

- nel **rigo RF62, colonne 3 e 4**, i saldi iniziali delle imposte da utilizzare ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta (ordinario e limitato) corrispondenti ai saldi finali del periodo d'imposta precedente (rigo RF74 del Mod. UNICO 2001);
- nel **rigo RF63, colonna 1**, l'importo della franchigia non utilizzata di cui al rigo RF63, colonna 1, del Mod. UNICO 2001, e, **colonna 3**, l'ammontare delle imposte, nella misura del 5,625 per cento. Detto importo rappresenta la **quinta** rata pari ad un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 467 del 1997;
- nel **rigo RF64, colonna 3**, le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, iscritte in ruoli non più impugnabili o derivanti da accertamenti divenuti definitivi, se si riferiscono a periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- nel **rigo RF65, colonna 3**, le imposte rimborsate se relative ai predetti periodi;
- dal **rigo RF66 al rigo RF68, colonna 1**, le riserve e fondi distribuiti e, **colonna 2**, la data della delibera di distribuzione; nelle **colonne 3 e 4**, gli importi del credito d'imposta (ordinario e limitato) attribuito ai soci o partecipanti.

Qualora detto credito sia eccedente le imposte disponibili, il contribuente deve effettuare, fino a concorrenza dell'eccedenza, il versamento integrativo ai sensi dell'art. 105-bis e barrare la **casella 6**;

- nel **rigo RF69, colonna 1**, l'utile distribuito, e, **colonna 2**, la data della delibera di distribuzione; nelle **colonne 3 e 4**, gli importi del credito d'imposta (ordinario e limitato) attribuito ai soci o partecipanti. Qualora detto credito sia eccedente le imposte disponibili, il contribuente deve effettuare, fino a concorrenza dell'eccedenza, il versamento integrativo ai sensi dell'art. 105-bis e barrare la **casella 6**;

- nel **rigo RF70, colonna 1**, i proventi che, per effetto di norme contenute nel Tuir (artt. 96, 96-bis e 106) o di leggi speciali (artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 2, comma 10, della legge n. 133 del 1999, D.Lgs. n. 466 del 1997, art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 164 del 2000 e **art. 4, comma 3, della legge n. 448 del 2001**), non concorrono a formare il reddito e per i quali è consentito computare le imposte ad essi riferibili tra quelle che consentono l'attribuzione di un credito d'imposta limitato e, **colonna 4**, l'importo, pari al **56,25 per cento di detti proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001** o, se inferiore, dell'utile dell'esercizio nel quale sono stati imputati i proventi medesimi.

I redditi prodotti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 (25 ottobre 2001) e fruente delle agevolazioni contenute nel D.Lgs. n. 466 del 1997 e nell'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999 non rilevano ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta limitato.

In caso di applicazione dell'imposta sostitutiva sulle riserve e fondi in sospensione di imposta, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 448 del 2001, si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento;

- nel **rigo RF71, colonna 3**, le imposte liquidate nella dichiarazione relative al reddito complessivo imponibile e quelle applicate a titolo sostitutivo, assunte al netto degli importi, da indicare in **colonna 4**, corrispondenti:
 - al credito d'imposta limitato relativo agli utili che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio, che è stato utilizzato in detrazione dell'imposta secondo le disposizioni dell'art. 94, comma 1-bis;

- al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'art. 15 del Tuir, nonché al credito d'imposta figurativo, di cui all'art. 106-bis del Tuir. Se il reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito imponibile della società o dell'ente in un periodo d'imposta precedente a quello in cui è richiesto il credito per le imposte pagate all'estero, le imposte corrispondenti a detto credito sono portate in diminuzione degli importi di colonna 3 e in aumento degli importi di colonna 4;
- nel **rigo RF71, colonna 3**, vanno altresì indicate:
 - a) da parte dei soggetti che hanno rivalutato i beni dell'impresa ai sensi della legge n. 342 del 2000, la quota dell'imposta sostitutiva riferibile al saldo attivo di rivalutazione ridotto per copertura di perdite d'esercizio (cfr. art. 8 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162);
 - b) da parte dei soggetti che hanno rivalutato o affrancato fiscalmente i beni dell'impresa ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001, l'imposta sostitutiva liquidata;
 - c) da parte dei soggetti destinatari dei conferimenti di cui all'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e all'art. 4 del D.Lgs. 18 ottobre 1997, n. 358 - che si sono avvalsi delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 11, della legge n. 448 del 2001 - le imposte sostitutive applicate ai sensi dell'art. 17, comma 1 (per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti) e commi 3 e 4, della legge n. 342 del 2000;
 - d) da parte dei soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990 e all'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997 - che si sono avvalsi delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 11, della legge n. 448 del 2001 - le imposte sostitutive applicate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000;
 - e) da parte dei soggetti conferenti di cui all'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 e all'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, le imposte sostitutive applicate dai soggetti conferenti - che si sono avvalsi delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 11, della legge n. 448 del 2001 - ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve e fondi che, per effetto dell'art. 17, comma 2, terzo periodo, di tale legge, si considerano assoggettati ad imposta sostitutiva;
 - f) le maggiori imposte di cui ai righe RJ25 e RJ35, colonna 2, del quadro RJ, derivanti dalla rideeterminazione, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 10, di tale legge. Pertanto gli importi di colonna 4 vanno ridotti delle imposte corrispondenti al 48,65 per cento del minor reddito agevolato; **in caso di incapienza, si dovrà procedere a ridurre in proporzione l'importo delle imposte di colonna 3;**
- nel **rigo RF72, colonna 1**, le perdite del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996 che hanno compensato il reddito dell'esercizio e, **colonna 4**, l'importo delle imposte pari al 36 per cento di tali perdite;
- nel **rigo RF73**, gli importi dei versamenti integrativi delle imposte, ai sensi dell'art. 105-bis, relativi alla distribuzione dell'utile dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione e delle riserve la cui distribuzione è stata deliberata nell'esercizio stesso;
- nei **righe RF74 e RF75, colonne 3 e 4, gli importi ricevuti o assegnati per effetto di operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni e scissioni);**
- nel **rigo RF76, colonne 3 e 4**, la somma algebrica dei righe da RF62 a RF75.

R5 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEG

5.1 IRPEG

Nel **rigo RN1 o RN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo RF50 o RF51.

Nel **rigo RN3** va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta (ordinario e/o limitato) sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, e, nell'apposito spazio, l'importo del credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Relativamente al credito d'imposta limitato, il contribuente ha facoltà di non avvalersi in tutto o in parte delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del Tuir. In tal caso l'ammontare del credito d'imposta limitato cui il contribuente rinuncia non va indicato nel rigo RN3.

Nel **rigo RN4** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo RN5** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei righe da RN1 a RN4. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo al credito d'imposta, indicato nell'apposito spazio di rigo RN15, riferibile agli uti-

li ex art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.

Nel **rigo RN6** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RN1 o di rigo RN2 e gli importi dei rigi da RN3 a RN5.

Qualora il risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare – da indicare nell'apposito spazio **di colonna 2** – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

In **colonna 3** va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.

Riservato ai soggetti non operativi

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono considerati non operativi e che dichiarano, nel rigo RN6, un reddito che, pur aumentato dell'importo di rigo RF61, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RF60, colonna 5), sono soggetti, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RN6 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RF61) anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo RN5.

Nel rigo RN7, colonna 1, va indicato il reddito soggetto ad imposta sostitutiva in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (vedere la voce "Emersione del lavoro irregolare" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"), pari all'incremento del reddito imponibile dichiarato rispetto a quello del periodo d'imposta precedente e fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso e, colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento del reddito di colonna 1. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1802: "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRPEG per la regolarizzazione del lavoro sommerso, dovuta dal datore di lavoro - Art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni". La suddetta imposta sostitutiva non è compensabile ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nel **rigo RN8, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta al 19 per cento, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 133 del 1999, di cui al rigo RJ15 e, **colonna 2**, la relativa imposta.

Nel **rigo RN9, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta al 19 o al 7 per cento, ai sensi dell'art. 1 o dell'art. 6 del D.Lgs. n. 466 del 1997, di cui al rigo RJ45 e, **colonna 3**, la relativa imposta.

Nel **rigo RN10, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per effetto di altri provvedimenti agevolativi e, **colonna 3**, la relativa imposta.

Nel **rigo RN11, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del **36** per cento e, **colonna 2**, la relativa imposta.

Per i soggetti il cui reddito imponibile è assoggettabile, in parte, ad aliquota agevolata, ad esempio al **18** per cento, e in parte ad aliquota ordinaria, l'aliquota del 19 per cento, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, va applicata sulla parte di reddito assoggettabile al 19 per cento, proporzionalmente riferibile al reddito soggetto ad aliquota ordinaria.

Si abbia ad esempio la seguente situazione:

– Reddito soggetto al 18 per cento	1.000
– Reddito soggetto al 36 per cento	<u>2.000</u>
– Reddito complessivo imponibile	3.000
di cui assoggettabile all'aliquota ridotta al 19 per cento	900

Tale importo va assoggettato al 19 per cento per la parte riferibile, proporzionalmente, al reddito da assoggettare al **36** per cento:

$$\frac{2.000 \times 900}{3000} = 600, \text{ riferibile al reddito da assoggettare al } \mathbf{36} \text{ per cento.}$$

Pertanto:

- Reddito soggetto al 18 per cento	1.000
- Reddito soggetto al 19 per cento	600
- Reddito soggetto al 36 per cento	<u>1.400</u>
- Reddito complessivo imponibile	3.000

Nel **rigo RN13** vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN12:

- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra euro 51,65 (lire 100.000) e euro 103.291,38 (lire 200 milioni) mediante versamento bancario o postale;
- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.032,91 (lire 2 milioni), effettuate in favore delle società sportive dilettantistiche, mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel **rigo RN14** va indicata l'imposta netta, costituita dalla differenza tra i rigi RN12 e RN13.

Nel **rigo RN15** va indicato l'importo del credito d'imposta limitato per la parte dell'imposta dovuta, corrispondente al rapporto tra l'ammontare degli utili, comprensivo del credito limitato, e l'ammontare del reddito complessivo, comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione.

Nel **rigo RN16** va indicato l'importo del credito d'imposta di rigo RN3, al netto del credito d'imposta limitato compreso nello stesso rigo.

I soggetti che hanno percepito utili, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "matri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.

Nel **rigo RN17** va indicato l'importo di rigo RN4.

Nel **rigo RN18** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni.

Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15 del Tuir, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone o dai GEIE cui esso partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Relativamente agli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., non residenti nel territorio dello Stato, tassabili in base all'art. 96 del Tuir per il 40 per cento del loro ammontare, ai fini del computo del credito in esame l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

Nel **rigo RN19** vanno indicati:

- il credito d'imposta di cui agli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996 e 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 23, comma 1, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo RN23** vanno indicate le riduzioni d'imposta collegate all'applicazione nei pregressi esercizi della maggiorazione di conguaglio. Si ricorda che, in caso di successivo accertamento del reddito imponibile relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 1996 e a quelli precedenti in misura più elevata e/o del successivo recupero a tassazione delle riserve formate con gli utili di tali esercizi, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo è ridotta, ai sensi dell'art. 107 del Tuir, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta applicata sulla differenza tra il reddito accertato e il reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo calcolata e applicata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del DPR n. 602 del 1973.

In tale rigo va altresì indicato l'ammontare della maggiorazione di conguaglio che la società ha eventualmente pagato, in aggiunta ai dividendi, a soci residenti in Francia, Germania e Paesi Bassi in applicazione delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Si precisa che l'ammontare dell'imposta di conguaglio pagata ai predetti soci può essere scomputata sempreché il dichiarante abbia correttamente indicato detta imposta, afferente i dividendi erogati, in una precedente dichiarazione.

Nel **rigo RN24** vanno indicati i versamenti integrativi delle imposte che devono essere effettuati, ai sensi dell'art. 105-bis del Tuir, nel caso in cui la società o l'ente abbia attribuito il credito d'imposta ai soci o partecipanti per le somme distribuite sull'utile o sulle riserve in misura eccedente le imposte disponibili.

Nel **rigo RN26** va indicato, fino a concorrenza dell'IRPEG dovuta del rigo RN25, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN27** va indicato l'ammontare delle eccedenze dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, il computo in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.

Nel **rigo RN28** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN27 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito derivanti da altri tributi (o anche IRPEG) e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24.

Nel **rigo RN29, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale colonna sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui alla **colonna 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.

Nel **rigo RN30** o nel **rigo RN31** va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei rigi da RN25 a RN29.

Con riguardo al **rigo RN31**, le società e gli enti che espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte, formati con dividendi cosiddetti "comunitari", la cui distribuzione è stata deliberata in data precedente al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997, confrontando il credito d'imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo RN16, con l'ammontare dell'imposta di rigo RN14 assunta al netto dell'importo indicato nel rigo RN15. Se tale imposta è superiore o uguale al credito d'imposta sui dividendi "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo RN30; se è inferiore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo RN30 dell'eccedenza medesima.

L'importo del credito d'imposta, riferibile ai dividendi cosiddetti "comunitari", diminuito della predetta eccedenza, concorre alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir. Nel **rigo RN32, colonna 3**, va indicata l'IRPEG dovuta di cui al rigo RN30. Nella **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale colonna sia inferiore a quello di **colonna 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.

L'importo di rigo RN31, per la parte dell'IRPEG che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, va indicato nel **rigo RN33**. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se il relativo importo non supera euro 10,33 (lire 20.000).

R6 - QUADRO RJ - REDDITO AGEVOLATO

ART. 4 LEGGE 383/2001

ART. 2, COMMI DA 8 A 10, LEGGE 133/1999

D.LGS. N. 466 DEL 1997

RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO

(ART. 2, COMMA 11-BIS, LEGGE 133/1999)

6.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:

- dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste **dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Sez. I)**;
- dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste, rispettivamente, dall'art. 2, commi da 8 a 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Sez. II) e dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466 (Sez. IV); **quest'ultima** sezione **può** essere compilata anche qualora il contribuente intenda esporre i dati che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi: in tal caso va barrata l'apposita casella di "**Segnalazione**";
- dai soggetti che, essendosi avvalsi delle disposizioni di cui al predetto art. 2 nei periodi d'imposta precedenti, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, per effetto del comma 11-bis dello stesso art. 2 e la maggiore imposta dovuta (**Sez. III**).

6.2

Sezione I

I rigi da RJ1 a RJ7 devono essere compilati dai soggetti che, in alternativa alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, optano per l'applicazione dell'incentivo dell'art. 4, comma 1, di tale legge, per effetto del quale è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili ai sensi del comma 4 di tale articolo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di detta legge (25 ottobre 2001), successivamente alla data del 30 giugno 2001, e nell'intero periodo d'imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.

Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto. Il rigo RJ8 va utilizzato dai soggetti che si avvalgono dell'incentivo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 383 del 2001, applicabile alle spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta.

Nella presente sezione vanno indicati:

- nel rigo RJ1, il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001, successivamente alla data del 30 giugno 2001, per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;
- nei rigi da RJ2 a RJ6, gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare in tali rigi, è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;
- nel rigo RJ7, il 50 per cento della differenza tra l'importo di rigo RJ1 e la media degli importi indicati nei rigi da RJ2 a RJ6 (con esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore); tale importo, che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato, va indicato nel rigo RF45;
- nel rigo RJ8, il 50 per cento delle spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni (colonna 1) e quelle sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte nel periodo d'imposta (colonna 2). L'importo di colonna 1 e 2, che rappresenta l'ammontare del reddito agevolabile, va indicato nel rigo RF45, unitamente al reddito agevolato per investimenti di cui al rigo RJ7.

6.3

Sezione II

La **sezione II** deve essere compilata dai soggetti che, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 383 del 2001, si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999, per favorire gli investimenti e la capitalizzazione delle imprese, in luogo dei benefici previsti dall'art. 4 di tale legge. In tal caso non vanno compilati i rigi da RJ1 a RJ7 e la colonna 1 del rigo RJ8.

Il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Le disposizioni dell'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133, che si applicano per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999 (18 maggio 1999) e per i due successivi, prevedono la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche al 19 per cento sulla parte di reddito corrispondente al minore importo tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nel periodo d'imposta e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti ovvero deliberati nel periodo stesso.

Per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 383 del 2001, i soggetti che si avvalgono delle citate disposizioni possono tener conto soltanto degli investimenti realizzati nonché dei conferimenti in denaro o degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti fino alla data del 30 giugno 2001.

Nella presente sezione vanno indicati:

- nel **rigo RJ9**, il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta, **fino alla data del 30 giugno 2001**, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo sostenuto fiscalmente riconosciuto. Gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Non vanno in ogni caso considerati gli investimenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), n. 1, del Tuir tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8, utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo. Nell'importo di rigo RJ9 va compresa, altresì, l'eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di detto periodo, pari alla differenza tra l'importo di rigo RJ3 del Mod. UNICO 2001, e quello di rigo RN8 del Mod. UNICO 2001;
- nel **rigo RJ10**, l'ammontare delle cessioni, delle dismissioni **effettuate nel periodo d'imposta, fino alla data del 30 giugno 2001** e degli ammortamenti dedotti relativi ai beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dei beni diversi da quelli agevolabili; **tali ammortamenti vanno ragguagliati al periodo che va dall'inizio del periodo d'imposta fino al 30 giugno 2001**;
- nel **rigo RJ11**, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ9 e quello di rigo RJ10;
- nel **rigo RJ12**, la somma degli utili dell'esercizio precedente a quello agevolato accantonati a riserva e dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, **fino alla data del 30 giugno 2001**. Non va considerata la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile. Nell'importo di rigo RJ12 va compresa, altresì, l'eccedenza dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di detto periodo, pari alla differenza tra l'importo di rigo RJ6 del Mod. UNICO 2001, e quello di rigo RN8 del Mod. UNICO 2001;
- nel **rigo RJ13**, l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dalle attribuzioni a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci o partecipanti effettuate nel periodo d'imposta;
- nel **rigo RJ14**, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ12 e quello di rigo RJ13;
- nel **rigo RJ15**, il minore tra l'importo di rigo RJ11 e quello di rigo RJ14. Tale ammontare costituisce il reddito assoggettabile all'aliquota del 19 per cento, da indicare nel rigo RN8 del quadro RN.

6.4**Sezione III**

La **sezione III** deve essere compilata dai soggetti che nei periodi d'imposta precedenti si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999 e che, per effetto del comma 11-bis, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito di tali periodi assoggettato ad aliquota ridotta.

Essi devono indicare:

- nel **rigo RJ16**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RJ3 del Mod. UNICO 2000, ovvero, se nel periodo precedente è stato applicato il citato comma 11-bis, quelli di cui al rigo RJ11 del Mod. UNICO 2001;
- nel **rigo RJ17**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo di rigo RJ1 del Mod. UNICO 2000 nonché il valore normale di detti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel medesimo periodo d'imposta;
- nel **rigo RJ18**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ17. Si fa presente che il costo sostenuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2001 va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il presente periodo d'imposta nella Sez. II;
- nel **rigo RJ19**, la somma algebrica dei rigi da RJ16 a RJ18;
- nel **rigo RJ20**, l'importo dell'incremento del patrimonio netto del secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RJ6 del Mod. UNICO 2000, rideterminato tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti, ovvero, se nel periodo precedente è stato applicato il citato comma 11-bis, quello di cui al rigo RJ15 del Mod. UNICO 2001;
- nel **rigo RJ21**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti nel periodo d'imposta fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ20;
- nel **rigo RJ22**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta raggua-

- gliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta e degli utili accantonati nel medesimo periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ21. Si fa presente che l'importo dei conferimenti eseguiti nonché quello degli utili accantonati fino al 30 giugno 2001 va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il presente periodo d'imposta nella Sez. II;
- nel rigo RJ23, la somma algebrica dei rigi da RJ20 a RJ22;
 - nel rigo RJ24, il minore tra l'importo di rigo RJ19 e quello di rigo RJ23;
 - nel rigo RJ25, colonna 1, la differenza tra l'importo di rigo RN8 del Mod. UNICO 2000 (ridotto dell'importo di rigo RJ17 del Mod. UNICO 2001) e quello di rigo RJ24 e, colonna 2, la maggiore imposta dovuta, che si determina applicando all'importo di colonna 1 l'aliquota IRPEG ordinariamente applicabile nel secondo periodo d'imposta precedente, ridotta dell'aliquota del 19 per cento;
 - nel rigo RJ26, l'importo degli investimenti netti effettuati nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RJ3 del Mod. UNICO 2001;
 - nel rigo RJ27, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo RJ1 del Mod. UNICO 2001 nonché il valore normale di detti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel medesimo periodo d'imposta;
 - nel rigo RJ28, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999 (per la parte non compresa nell'importo di rigo RJ18), fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ27. Si fa presente che il costo sostenuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2001 va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il presente periodo d'imposta nella Sez. II;
 - nel rigo RJ29, la somma algebrica degli importi dei rigi da RJ26 a RJ28;
 - nel rigo RJ30, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RJ6 del Mod. UNICO 2001;
 - nel rigo RJ31, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti nel periodo d'imposta (per la parte non compresa nell'importo di rigo RJ21), fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ30;
 - nel rigo RJ32, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta e degli utili accantonati nel medesimo periodo, fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ31 (per la parte non compresa nell'importo di rigo RJ22). Si fa presente che l'importo dei conferimenti eseguiti nonché quello degli utili accantonati fino al 30 giugno 2001 va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il presente periodo d'imposta nella Sez. II;
 - nel rigo RJ33, la somma algebrica degli importi dei rigi da RJ30 a RJ32;
 - nel rigo RJ34, il minore tra l'importo di rigo RJ29 e quello di rigo RJ33;
 - nel rigo RJ35, colonna 1, la differenza tra l'importo di rigo RN8 del Mod. UNICO 2001 e quello di rigo RJ34 e, colonna 2, la maggiore imposta dovuta che si determina applicando all'importo di colonna 1 l'aliquota IRPEG ordinariamente applicabile nel periodo d'imposta precedente, ridotta dell'aliquota del 19 per cento.

Il versamento della maggiore imposta dovuta va effettuato utilizzando il codice tributo 2101: «Maggiore imposta "IRPEG" a seguito di rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999».

6.5 Sezione IV

La sezione IV deve essere compilata dai soggetti che, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 383 del 2001, si avvalgono delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 466 del 1997 per favorire la capitalizzazione delle imprese, in luogo dei benefici previsti dall'art. 4 della predetta legge. In tal caso non vanno compilati i rigi da RJ1 a RJ7 e la colonna 1 del rigo RJ8.

Il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi del comma 2 del predetto art. 4, e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale. Tale situazione si verifica quando l'importo di rigo RJ45 è inferiore al 10 per cento dell'importo di rigo RN6 (al netto di rigo RN7), aumentato del reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (somma dell'importo di rigo RJ7 e di colonna 1 del rigo RJ8).

In base al D.Lgs. n. 466 del 1997, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir è assoggettabile ad IRPEG con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre

1996, incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1999 e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi.

In base al citato art. 5 della legge n. 383 del 2001, tali soggetti possono tuttavia continuare ad applicare l'agevolazione con riferimento all'incremento patrimoniale realizzato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1996 e fino alla data del 30 giugno 2001, compresa la riserva di rivalutazione di cui all'art. 13 della legge n. 342 del 2000, se relativa alla rivalutazione effettuata nell'esercizio chiuso prima del 30 giugno 2001, ma dovranno tenere conto anche dei decrementi patrimoniali successivi a tale data.

Per effetto dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 466 del 1997, le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 466, alla quotazione nei mercati regolamentati dei paesi aderenti all'Unione Europea fruiscono della riduzione dell'aliquota al 7 per cento. Tale riduzione non si applica, per effetto del comma 1-bis, nel caso in cui il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio, sia superiore a euro 258.228.449,54 (lire 500 miliardi).

Nella presente sezione vanno indicati:

– nel **rigo RJ36**, la somma degli utili – dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 e di quelli successivi – che sono stati accantonati a riserva (al netto delle imposte portate direttamente a riduzione delle riserve, anziché imputate a conto economico) e dei conferimenti in denaro effettuati successivamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1996. **In dipendenza dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 383 del 2001, rilevano esclusivamente gli incrementi patrimoniali realizzati fino alla data del 30 giugno 2001. I conferimenti effettuati nell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, fino al 30 giugno 2001, vanno ragguagliati al periodo che va dall'inizio del periodo d'imposta fino alla predetta data.**

Per effetto dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 299, il conferimento del TFR al capitale dell'emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni cum warrant, si considera conferimento in denaro anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997. Non vanno indicati, in quanto non rilevanti:

- la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile;
 - i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi diversi da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, come integrato dai DD.MM. 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999, 5 ottobre 2000 e 14 dicembre 2000, in quanto con essi non è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito;
 - i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati nei paesi indicati nei predetti decreti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- nel **rigo RJ37**, l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci o partecipanti effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996;
- nel **rigo RJ38, colonna 1**, la differenza tra l'importo di rigo RJ36 e quello di rigo RJ37 e, in colonna 2, detta differenza aumentata, per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, **del 40 per cento**. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righe non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito;
- nel **rigo RJ39**, l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i successivi righe non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito;
- nel **rigo RJ40**, il minore tra l'importo di rigo RJ38, colonna 2, e quello di rigo RJ39;
- nel **rigo RJ41**:
- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996. Detto importo deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;
 - l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo;
- nel **rigo RJ42**:
- l'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, **risultanti alla data del 30 giugno 2001**, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, **tenendo conto, tuttavia, anche dell'incremento successivo a tale data**. L'indicazione di tale dato non riguarda le banche e le imprese di assicurazione;

- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, **risultanti alla data del 30 giugno 2001**, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, **tenendo conto, tuttavia, anche dell'incremento successivo a tale data**;
 - nel **rigo RJ43, colonna 1**, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ40 e la somma degli importi dei rigi RJ41 e RJ42; nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore o superiore all'anno, detta differenza deve essere raggugliata alla durata del periodo stesso e, **colonna 2**, l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito alla somma indicata in colonna 1.
- Qualora l'importo di rigo RJ43, colonna 2, sia superiore alla differenza tra il reddito imponibile di rigo RN6 e la somma degli importi dei rigi RN7 e RN8 (di seguito RN6 - RN7 - RN8), il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, da indicare nel rigo RJ45, corrisponde alla differenza (RN6 - RN7 - RN8).**
- Qualora l'importo di rigo RJ43, colonna 2, sia inferiore alla **differenza (RN6 - RN7 - RN8)**, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti (rigi da RJ30 a RJ33 del Mod. UNICO 2001), indicando nel rigo RJ44 l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della **differenza (RN6 - RN7 - RN8)**, ridotta dell'importo di rigo RJ43, colonna 2. In tal caso nel rigo RJ45 va indicata la somma dei rigi RJ43, colonna 2, e RJ44;
- nel **rigo RJ46**, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ43 e la **differenza (RN6 - RN7 - RN8)**;
 - nei **rigi da RJ47 a RJ50**, l'eccedenza del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ44.

R7 - QUADRO RG - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI

7.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio relativamente ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, soggetti ad imposta sostitutiva **del 25 per cento** dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86. **Relativamente ai fondi già istituiti alla data del 25 settembre 2001 per i quali le società di gestione del risparmio hanno optato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre, n. 410, per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del predetto decreto, l'imposta sostitutiva del 25 per cento è dovuta fino al 25 settembre 2001.**

Qualora il fondo sia soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, commisurata al valore del patrimonio netto, disciplinata dall'art. 6 del D.L. n. 351 del 2001 dovrà essere altresì compilata la sezione II del presente quadro.

Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

L'imposta sostitutiva **di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86** è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del Tuir.

Nel caso di perdita, il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. **Qualora sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6 del D.L. n. 351 del 2001 le perdite relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 2000 sono computabili soltanto in diminuzione dei redditi relativi al 2001. Le eventuali eccedenze non potranno essere computate in diminuzione.**

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche **dovuta dalla società di gestione del risparmio.**

Qualora la società di gestione abbia istituito più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, la liquidazione dell'imposta sostitutiva deve essere operata separatamente per ciascun fondo e, pertanto, è necessaria la compilazione di quadri distinti.

7.2

Sezione I Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal rendiconto della gestione del fondo, da indicare nel **rigo RG1 o RG2**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi o in altre leggi. A questi effetti, si precisa che per quanto non diversamente specificato valgono, in quanto compatibili, le istruzioni contenute nel precedente quadro RF.

La perdita indicata nel rigo RG2 non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RG3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, dello stesso testo unico, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RG19, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RG36, ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RG3, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RG37.

Nel **rigo RG3** va altresì indicata la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di controllo in società aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la gestione, nonché la locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o diritti reali di godimento, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

Con riferimento al **rigo RG4**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RG38**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RG20** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RG39**, va indicato nel **rigo RG4**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.

Nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del D.L. n. 351 del 2001 le quote di plusvalenza o di sopravvenienza che, ai sensi dell'art. 54, comma 4 e 55, comma 3, lett. b) del TUIR non hanno concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi concorrono a formare il reddito per il periodo d'imposta 2001.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129, del Tuir) o a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n.431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risulti, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Pertanto, nei **rigi RG6** e **RG21** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RG5** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione. Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è con-

cluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RG7** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base alle disposizioni del Tuir, tenendo conto in tal caso della differenza.

Nel **rigo RG8** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir.

Nel **rigo RG9** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RG10** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RG11** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali. Si ricorda che le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo fiscale di acquisizione; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto.

Nei **rigi RG13 e RG14** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.

Nel **rigo RG16** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG17** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.

Nel **rigo RG24** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG25** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente.

7.3

Imposta sostitutiva

Nel **rigo RG27 o rigo RG28** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RG1 (o RG2) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.

La perdita indicata nel rigo RG28 non deve essere preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RG29** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG30** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei rigi da RG27 a RG29.

Nel **rigo RG31** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RG27 o di rigo RG28 e gli importi dei rigi RG29 e RG30.

Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare – da indicare nell'apposito spazio – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG32** va indicata l'imposta sostitutiva.

La differenza tra rigo RG32 e rigo RG33 va indicata nel **rigo RG34** (imposta da versare) o, se negativa, nel **rigo RG35** (imposta a credito).

Nei **rigi da RG40 a RG45** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione del reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo RG30. **Si ricorda che nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del D.L. n. 351 del 2001 le perdite relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 2000 sono computabili soltanto in diminuzione dei redditi relativi al 2001. Le eventuali eccedenze non possono essere computate in diminuzione.**

7.4

Sezione II Determinazione del reddito ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351

La presente sezione deve essere compilata dalle società di gestione del risparmio relativamente ai fondi comuni di investimento immobiliare, soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

L'imposta sostitutiva si applica in ogni caso ai fondi comuni istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 86 del 1994. Per quanto riguarda, invece, i fondi istituiti ai sensi dell'art. 37 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'imposta sostitutiva si applica a condizione che le quote del fondo siano negoziate in almeno un mercato regolamentato.

L'imposta sostitutiva è altresì dovuta, nei limiti e alle condizioni sopra precisate, dai fondi già istituiti alla data del 26 settembre 2001, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del predetto decreto.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'1 per cento del valore netto contabile del fondo, che deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), n. 3), del testo unico di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998. Ai fini del calcolo della media occorre tenere conto anche dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno. Per la determinazione del valore del patrimonio netto non deve essere considerato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 351 del 2001 dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo.

Per il periodo d'imposta 2001, l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.L. n. 351 del 2001 è dovuta proporzionalmente al valore del patrimonio netto del fondo (calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici) riferito al periodo intercorrente tra il 26 settembre 2001 ed il 31 dicembre 2001.

Il versamento dell'imposta sostitutiva pari all'1%, come sopra determinata, è effettuato entro il 20 febbraio 2002, con il codice tributo "1806".

In corrispondenza dei relativi campi, indicare:

- nel campo 1, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- nel campo 2, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo;
- nel campo 3, il patrimonio netto del fondo calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici;
- nel campo 4, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta.

R8 - QUADRO RH - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI

8.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai seguenti soggetti che nell'anno **2001** hanno applicato l'imposta sostitutiva **del 12,50 per cento** sul risultato della gestione maturato dagli organismi d'investimento collettivo **mobiliari** di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 **nonché quella del 27 per cento di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505:**

1. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare aperto soggetto alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
2. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare chiuso soggetto alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
3. società di investimento a capitale variabile soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
4. soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Qualora una società di gestione del risparmio abbia gestito nel periodo d'imposta fondi comuni di investimento mobiliare sia aperti sia chiusi dovrà compilare distinti quadri RH in ragione della diversa tipologia dei fondi gestiti.

Le SICAV devono compilare soltanto il frontespizio del Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati", il quadro RO per l'indicazione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, nonché il presente quadro.

I soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare e soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, devono conservare la relazione di stima redatta dalla società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Relativamente ai fondi comuni di investimento, nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

Nella predisposizione del presente quadro, deve essere compilato un rigo per ogni organismo di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva **del 12,50 per cento** sul risultato della gestione. **Qualora, per effetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. n. 505 del 1999, l'organismo d'investimento sia stato assoggettato nell'anno sia all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento sia a quella del 27 per cento, dovranno essere compilati, per ciascuna imposta sostitutiva, distinti rigi. Pertanto il calcolo del risultato della gestione e dell'imposta sostitutiva del 27 per cento specificamente riferibile alle partecipazioni qualificate detenute da un organismo d'investimento collettivo dovrà essere indicato in un rigo distinto da quello che accoglie i dati relativi all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento relativa al medesimo organismo.**

Per ciascuna imposta sostitutiva (12,50 per cento o 27 per cento), le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra fondi gestiti dalla medesima società, devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accREDITamento a favore di ciascun fondo che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo del 12,50 **(o 27)** per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accREDITamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo da prelevare dai fondi che hanno maturato un risultato della gestione positivo, da accREDITare ai fondi che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dalla società di gestione, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso dei fondi gestiti;
- l'operazione di accREDITamento ed addebitamento non è ammessa tra fondi di diversa natura. Conseguentemente non possono essere utilizzate somme dovute dai fondi comuni aperti per accREDITare fondi comuni chiusi e viceversa;
- le somme necessarie per eseguire l'accREDITamento sono prelevate dai fondi con debito d'imposta sostitutiva e accREDITate, con pari valuta, ai fondi che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui il fondo abbia conseguito, in tutto o in parte, importi corrispondenti al risparmio d'imposta, l'ammontare del risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 17 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accREDITamento di somme a beneficio del fondo non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione conseguito nei successivi esercizi.

In particolare, in corrispondenza di ciascun numero d'ordine, indicare:

- nel **campo 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- nel **campo 2**, il codice corrispondente alla tipologia dell'organismo, indicando:
 - A** per i fondi comuni di investimento mobiliare aperti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - B** per le SICAV soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
 - C** per i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi soggetti alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
 - D** per gli organismi di investimento collettivo di diritto estero soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- E per gli organismi di investimento collettivo di cui alle precedenti lettere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento;**
 - nel **campo 3**, qualora esistente, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo.
 - nel **campo 4**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
 - nel **campo 5**, l'ammontare complessivo dei rimborsi effettuati e dei proventi distribuiti nel periodo d'imposta;
 - nel **campo 6**, l'ammontare delle sottoscrizioni effettuate nel periodo d'imposta;
 - nel **campo 7**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
 - nel **campo 8**, l'ammontare complessivo dei redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva maturati nel periodo d'imposta. In caso di perdite derivanti da azioni o quote di organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva, il relativo ammontare deve essere portato in deduzione dall'importo da indicare nel presente campo;
 - nel **campo 9**, se positivo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
 - nel **campo 10**, se negativo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
 - nel **campo 11**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta; l'imposta è pari al 12,50 **(o 27)** per cento dell'importo indicato nel campo 9;
 - nel **campo 12**, l'ammontare dell'imposta che è stata utilizzata per accREDITare altri fondi, gestiti dalla medesima società, che, nello stesso periodo d'imposta, hanno conseguito risultati della gestione negativi;
 - nel **campo 13**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dall'esercizio precedente desunto dal **campo 19 del quadro RH del modello UNICO 2001**;
 - nel **campo 14**, l'ammontare dei rimborsi corrisposti ai soggetti non residenti nel 2001 ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;

È nel campo 15, l'eventuale saldo versato all'erario risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 11 e gli importi indicati nei campi 12, 13 e 14; la differenza tra i predetti importi se negativa   indicata nel campo 18. A seguito della modifica apportata all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dall'art. 26, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la societ  di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997;

È nel campo 16, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente al risultato negativo maturato nel periodo d'imposta;

È nel campo 17, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato al fondo utilizzando le imposte sostitutive dovute da altri fondi gestiti dalla medesima societ ;

È nel campo 18, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 16 e quello indicato nel campo 17. Nel caso in cui la societ  di gestione abbia utilizzato soltanto in parte l'ammontare del risparmio d'imposta del precedente esercizio (campo 13), l'ammontare dell'eccedenza non utilizzata deve essere riportata nel presente campo.

Nella sezione contenente i dati riassuntivi, va indicato:

  nel rigo RH9 i dati relativi all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 12,50 per cento, ed in particolare:

È nel campo 1, il totale degli importi indicati nei campi 11;

È nel campo 2, il totale degli importi indicati nei campi 12;

È nel campo 3, il totale degli importi indicati nei campi 13;

È nel campo 4, il totale degli importi indicati nei campi 14;

È nel campo 5, il totale degli importi indicati nei campi 15;

È nel campo 6, il totale degli importi indicati nei campi 16;

È nel campo 7, il totale degli importi indicati nei campi 17;

È nel campo 8, il totale degli importi indicati nei campi 18;

  nel rigo RH10 i dati relativi all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 27 per cento, avendo riguardo alle indicazioni fornite nel rigo RH9 per i corrispondenti campi.

R9 - QUADRO RI - DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I FONDI PENSIONE APERTI E INTERNI E PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS. N. 124/1993

9.1

Generalit 

La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dei fondi pensione   stata radicalmente modificata rispetto al quadro RI del Mod. UNICO   Societ  di capitali, enti commerciali ed equiparati   2001, in considerazione delle innovazioni apportate dai decreti legislativi 18 febbraio 2000, n. 47 e 12 aprile 2001, n. 168 al regime tributario dei fondi pensione disciplinato dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito D.Lgs. n. 124) e dell'introduzione delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124.

La Sez. I del presente quadro va utilizzata per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva da parte:

È dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 (societ  di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche, societ  di intermediazione mobiliare);

È societ  ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

La Sez. II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui contratti di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e all'art. 13, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000 e successive modificazioni.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione dell'imposta sostitutiva utilizzando il quadro RY, Sez. V, del Mod. UNICO Enti non commerciali ed equiparati 2002.

La dichiarazione dei fondi aperti istituiti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124 e quella dei predetti fondi interni   presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della societ  o dell'ente. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124, la dichiarazione   presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

L'imposta sostitutiva   versata dalle societ  ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali di cui all'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione entro il 16 febbraio di ciascun anno. A tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

9.2

Sezione I

I fondi pensione per i quali va dichiarata l'imposta sostitutiva nella Sezione I possono assumere la seguente configurazione:

- A)** fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124;
- B)** forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (di seguito "vecchi fondi") in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
- C)** "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- D)** fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- E)** "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- F)** "vecchi fondi", in regime di prestazioni definite, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali;

Per i fondi pensione indicati sub A), B) e C) l'imposta sostitutiva è applicata, nella misura dell'11 per cento, sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta. Tale risultato, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124, è pari alla differenza tra:

- il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
- e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Per i fondi di cui alla lett. B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto si assume il valore della riserva matematica.

I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione e su di essi compete un credito d'imposta nella misura del 15 per cento (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione indicati sub D) sono soggetti – fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 124 – ad un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 (G.U. n. 230 del 30 settembre 1999) ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.

I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 124.

Per i fondi indicati sub E), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, nella misura dell'11 per cento. Per ciascun iscritto, tale risultato si determina, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza, determinato tenendo conto anche dei premi versati nell'anno – ovvero alla data di accesso alla prestazione – diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva). Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati sub F), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento di pertinenza del medesimo fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accREDITAMENTO a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo dell'11 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accREDITAMENTO è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato della gestione positivo, che va accREDITATO alle linee che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
- le somme necessarie per l'accREDITAMENTO sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accREDITATE, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato della gestione negativo, il risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel **campo 17** – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accREDITAMENTO di somme a beneficio della linea di investimento non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione.

Modalità di compilazione

Nel **rigo R11** va indicato, in **colonna 1**, la data di costituzione del fondo e, in **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo.

Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento.

Nel caso di utilizzo di più moduli, su ciascuno di essi deve essere compilato il rigo R11 con i dati del fondo al quale le linee di investimento si riferiscono.

Nei **rigi da R12 a R14**, va indicato:

- nel **campo 1**, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo;
- nel **campo 2**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel **campo 3**, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
- nel **campo 4**, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento;

deva successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342 del 2000), entro la data di pubblicazione del predetto D.M. (8 maggio 2001) e che non si sono avvalsi della rivalutazione con riferimento a tale bilancio, possono eseguire la rivalutazione disciplinata dagli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342 nel bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999.

L'imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione o l'affrancamento sono eseguiti; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice-tributo 2726.

Nella Sezione I vanno indicati:

- nel **rigo RY1, colonne 1 e 2**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili, **ai sensi, rispettivamente, della legge n. 342 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento della somma degli importi di colonna 1 e 2;**
- nel **rigo RY2, colonne 1 e 2**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni, **ai sensi, rispettivamente, della legge n. 342 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento della somma degli importi di colonna 1 e 2;**
- nel **rigo RY3, colonne 1 e 2**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate, **ai sensi, rispettivamente, della legge n. 342 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento della somma degli importi di colonna 1 e 2.**

Nella sezione II vanno indicati:

- nel **rigo RY4, colonna 2**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2;**
- nel **rigo RY5, colonna 2**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 2;**
- nel **rigo RY6, colonna 2**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 3, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 2.**

Nel **rigo RY7** va indicato il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel **rigo RY8** va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata.

10.3

Sezione IV e V

Per effetto dell'art. 3, comma 11, della legge n. 448 del 2001, le disposizioni previste dagli artt. da 17 a 20 della legge n. 342, comprese quelle dell'art. 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001.

Pertanto, in base agli artt. 17 e 19 della legge n. 342, è possibile affrancare tutti i maggiori valori riguardanti i beni ricevuti per effetto di conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 e ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 358 del 1997. Tale riconoscimento è subordinato all'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del **12** o del **9** per cento e va richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

Si fa presente che dovrà essere compilato un quadro per ciascun conferimento.

Se è stata applicata l'imposta sostitutiva nella misura del **12** per cento, la stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio del soggetto conferitario alla quale si riferiscono i maggiori valori affrancati. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento.

Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990 si è fusa con la società conferente, l'imposta sostitutiva è applicata, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 342, sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente, secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004.

Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Inoltre, in base all'art. 18 della legge n. 342 del 2000, nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del **12 per cento. Tale disposizione è applicata anche nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997.**

La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute e le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva.

Nell'ipotesi in cui la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990 che abbia già applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 in misura pari al 14 per cento, si sia fusa con la società conferente, la società risultante dalla fusione può applicare, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 342, l'imposta sostitutiva nella misura del **12 per cento** sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso dette riserve e fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.

Il versamento dell'imposta sostitutiva va eseguito con le medesime modalità previste per l'affranco dei maggiori valori effettuato dai soggetti conferitari.

I soggetti che compilano la Sezione IV devono indicare:

- nel **rigo RY9, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori delle partecipazioni o, nell'ipotesi prevista dal comma 3, quello delle riserve o fondi e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al **12 per cento** dell'ammontare di colonna 1;
- nel **rigo RY10**, il 20 per cento dell'importo di rigo RY9, colonna 2, che costituisce la prima rata di imposta dovuta.

I soggetti che compilano la Sezione V devono indicare:

- nel **rigo RY11**, l'ammontare dei maggiori valori che risultano iscritti sui beni;
- nel **rigo RY12**, l'ammontare dei minori valori che risultano iscritti sui beni;
- nel **rigo RY13**, l'ammontare delle maggiori passività e/o dei fondi per rischi e oneri;
- nel **rigo RY14, colonna 1**, la somma algebrica dei rigi da RY11 a RY13 e, **colonna 3**, il 12 o il 9 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY15**, il 20 per cento dell'importo di rigo RY14, colonna 3, che costituisce la prima rata di imposta dovuta.

10.4

Sezione VI

La sezione VI deve essere compilata nel caso in cui l'importo indicato nel rigo RY14, colonna 1, sia stato assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del **12 per cento**.

In tal caso nei **rigi da RY16 a RY18** va indicato il codice fiscale del soggetto conferente e, qualora le azioni rivenienti dai conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano state conferite ad altra società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima società.

10.5

Sezione VII

La legge n. 448 del 2001, all'art. 4, ha previsto l'assoggettamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta - anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 - ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto esercizio ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi

di detto esercizio e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Il versamento della suddetta imposta è effettuato utilizzando il codice tributo 1807: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle riserve e fondi in sospensione d'imposta. Art. 4 della legge n. 448/2001".

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'art. 2365 del cod. civ., con le modalità di cui all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.

I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:

- nei righe RY19 e RY20, colonna 1, la denominazione delle riserve e fondi in sospensione di imposta assoggettati ad imposta sostitutiva, colonna 2, l'utilizzo degli stessi e, colonna 3, l'importo di tali riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva;
- nel rigo RY21, colonna 3, il totale degli importi dei righe RY19 e RY20 e, colonna 4, il 19 per cento dell'importo di colonna 3;
- nel rigo RY22, l'importo pari al 45 per cento dell'importo di rigo RY21, colonna 4, che costituisce la prima rata di imposta dovuta.

10.6

Sezione VIII

La presente Sezione va compilata dalle società che hanno l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 2002.

Per effetto dell'art. 3, comma 7, della legge n. 448 del 2001, le disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 13 della legge n. 28 del 1999, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere e alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. Il comma 8 dello stesso art. 3 stabilisce che le disposizioni del comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al predetto comma 7. In tal caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice, ai sensi della normativa in argomento, è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ai soci ovvero, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione. Per i beni la cui cessione è soggetta all'IVA, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Le società che si avvalgono della norma in esame devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 e il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997.

I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:

- nel rigo RY23, cumulativamente per tutti gli immobili oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel rigo RY24, cumulativamente per tutti i beni mobili registrati oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel rigo RY25, cumulativamente per tutte le quote di partecipazione oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel rigo RY26, colonna 1, la somma degli importi dei righe da RY23 a RY25 e, colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel rigo RY27, colonna 1, l'importo delle riserve in sospensione d'imposta e, colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel rigo RY28, l'imposta sostitutiva dell'IVA, pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale dei beni assegnati o ceduti ovvero facenti parte del patrimonio della società trasformata, con l'aliquota propria dei medesimi;
- nel rigo RY29, la somma degli importi dei righe da RY26 a RY28.

R11 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI (D.LGS. N. 358 DEL 1997) E SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI A CAF (LEGGE N. 342 DEL 2000)

11.1 Generalità

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

In caso di conferimenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, l'opzione deve risultare dall'atto di conferimento. In ogni altro caso, l'opzione va esercitata compilando il presente quadro.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento e deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione.

Il presente quadro va altresì compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende nonché da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti di CAF e che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000, assoggettano dette plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

Sezione I - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.Lgs. n. 358 del 1997)

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.

Nel **rigo RQ4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione assoggettati all'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RQ5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.

Nel **rigo RQ6**, va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del **19** per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ7** va indicato l'importo delle rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ8** va indicata la somma degli importi dei rigi RQ6 e RQ7 che può essere compensata, in tutto o in parte, con:

- i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ9**;
- le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ10**;
- l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ11**.

Nel **rigo RQ12** va riportata la differenza tra il rigo RQ8 e la somma dei rigi da RQ9 a RQ11.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".

Sezione II - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui maggiori valori derivanti da conferimenti o cessioni a CAF (art. 8 della legge n. 342 del 2000)

Nel **rigo RQ13** vanno indicate le plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende a favore di CAF di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 241 del 1997. A tal fine si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto ricevuto ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del CAF (soggetto conferitario).

Nel **rigo RQ14** vanno indicate le plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs. n. 241 del 1997, nei confronti dei CAF di cui al medesimo articolo.

Nel **rigo RQ15** va indicato il totale delle plusvalenze indicate nei rigi RQ13 e RQ14.

Nel **rigo RQ16** va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata, in tutto o in parte, con:

- i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ17**;

- le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ18**;
- l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ19**.

Nel **rigo RQ20** va riportata la differenza tra il rigo RQ16 e la somma dei rigi da RQ17 a RQ19. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 – "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF – Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

R12 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

12.1

Generalità

Il presente quadro va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle società cooperative costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne ed alle società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore a due terzi a donne e i cui organi d'amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale, che hanno assunto nuovi dipendenti fino al 31.12.2000, nonché ai datori di lavoro che, a decorrere dal mese di ottobre 2000, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle società e agli enti che hanno incrementato la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999;
- alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano il primo contratto professionistico nei confronti di giovani calciatori di età compresa tra i 14 e 19 anni, ai sensi dell'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile, ai sensi dell'art. 109 della legge n. 388 del 2000;
- alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali svantaggiate individuate dalla Commissione CEE;
- a favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, estrattivo e di trasformazione, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato, ai sensi dell'art. 133 della legge n. 388 del 2000;
- ai gestori di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati con biomassa o energia geotermica;
- alle imprese editoriali che effettuano particolari investimenti;

- agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, a seguito dell'applicazione della c.d. "carbon tax";
- a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune (caro petrolio);
- alle imprese operanti nel settore della pesca;
- alle imprese marittime per il rinnovo e l'ammmodernamento della flotta;
- agli istituti di cultura stranieri ed emanazioni dirette di università estere per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.

Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta, salvo espressa deroga, non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24. Per alcuni crediti di più recente istituzione l'unica modalità di utilizzo è quella di compensazione nel Mod. F24.

Redazione del quadro in lire o in euro

Per quanto riguarda la valuta adottata per la redazione della dichiarazione, nella compilazione del presente quadro dovranno in ogni caso essere effettuate delle conversioni; infatti in caso di adozione dell'euro per la redazione della dichiarazione dovranno essere convertiti in tale valuta i riporti del periodo precedente e quella parte degli utilizzi espressa in lire, nonché il credito concesso o maturato, ove lo stesso non risulti già in euro; viceversa, in caso di scelta di redazione della dichiarazione in lire, dovranno essere convertiti in quest'ultima valuta, moltiplicando per 1936,27, gli utilizzi espressi in valuta euro, in particolare quelli indicati nel modello di pagamento F24 successivi all'1.1.2002. Naturalmente il contribuente provvederà a convertire in euro gli importi del credito residuo ai fini dell'utilizzo successivo alla presente dichiarazione che dovrà necessariamente essere espresso definitivamente in euro.

12.2

Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), a cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7.8.1997, n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F24: 6713 - credito d'imposta - Agevolazione per investimenti innovativi - Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 - credito d'imposta - Agevolazione per spese di ricerca - Art. 8, L. 317/91.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir").

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO /RU/2001;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel medesimo periodo d'imposta;**
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU8, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel medesimo periodo d'imposta;**
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

- nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU14, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.3

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L. n. 331 del 1993 - art.1 D.L. n. 265 del 2000 - art. 23 L. n. 388 del 2000)

Il regime delle agevolazioni in forma di credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (taxi, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone) è stato modificato dall'art.1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 23 novembre 2000 e dall'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con la prima di dette norme sono state dettate disposizioni a favore di titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, nonché di altri soggetti assimilati per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine di compensare tramite credito d'imposta le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000; la procedura per la concessione del beneficio è stata espletata nel corso del 2001.

Con l'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001, è stato sostituito il punto 12 della tabella A) allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise) concernente le agevolazioni concesse sui carburanti impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.

Con riguardo al beneficio per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova formulazione della norma agevolativa, le modalità fissate nei decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995.

I soggetti interessati devono indicare, a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - il credito concesso per l'anno 2001 nel presente quadro RU.

Il credito, limitatamente al beneficio concesso in applicazione della normativa vigente fino al 31 dicembre 2000, poteva essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito era concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Lo stesso credito, quale che sia la norma istitutiva, può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; **peraltro a seguito della disposizione introdotta con l'art. 23 della legge n. 388 del 2000, tale modalità di utilizzo è l'unica possibile per le nuove concessioni ai sensi della normativa vigente dal 1° gennaio 2001 nonché per il recupero della eccedenza, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.**

Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6715 - credito d'imposta - agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993; 6731 - credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - Art. 1 decreto legge n. 265 del 26.9.2000.

Il credito d'imposta in questione e il buono d'imposta, che antecedentemente all'introduzione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 concorrevano alla formazione del reddito imponibile, in forza della norma stessa, a partire da quelli concessi dal 1° gennaio 2001, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione, presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei rigi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.4

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge n. 449 del 1997)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998, n. 311.

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 del-

la Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 – Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97"**.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU24 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **per quanto il credito spetti con riferimento alle assunzioni effettuate fino al 31.12.2000, la previsione del rigo in questione si rende necessaria per tutti i casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio da parte del Centro di servizio di Pescara, prevista dall'art. 6 del D.M. 3.8.1998 non sia pervenuta in tempo utile per consentire l'esposizione del credito nella precedente dichiarazione;**
- nel **rigo RU23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei rigi RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.5

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 legge n. 449 del 1997; art. 7, legge n. 488 del 1999)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" - "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.

Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'e-

ventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine bisogna tener presente che precedentemente era stato istituito il codice tributo: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97". A seguito del trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie relative al beneficio in questione, avvenuto ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 3887 - Credito d'imposta - incentivi fiscali per il commercio - art. 11 Legge n. 449/1997 - Regioni e Province autonome.**

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir").

Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'attivazione dell'intervento e definito lo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU25, colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU31, 1, 2 e 3, del Mod UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU30, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU26 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU29, RU30, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997.

12.6**Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, legge n. 77 del 1997)**

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 - Credito d'imposta - Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura - Art. 1, L. 77/1997.**

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU32, colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dal rigo RU38, colonne 1, 2 e 3, del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonne 1, 2, 3 e 4** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35, colonne 1, 2 e 3** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36, colonne 1, 2 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei rigi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei rigi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 3** la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei rigi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 4** la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei rigi RU34, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997.

12.7

Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile (art. 5, legge n. 215 del 1992)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società cooperative, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, e delle società di capitali, le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore a due terzi a donne, e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).

Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6718 – Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile – art. 5, L. 215/1992.**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir").

A seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 disposta a norma dell'art. 23 del DPR 28 luglio 2000, n. 314, con effetto dall'entrata in vigore del citato art. 23 è cessata la possibilità di beneficiare dell'agevolazione con la modalità del credito d'imposta.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU39, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU45, colonne 1, 2, 3 e 4, del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU40, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU41, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU44, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei rigi RU40, RU41, RU42 e RU43 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU44, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei rigi RU40, RU41, RU42 e RU43 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU44, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei rigi RU40, RU41, RU42 e RU43, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.8

Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese e incentivi per i datori di lavoro (art. 4 della legge n. 448 del 1998; art. 7 della legge n. 388 del 2000)

Nella presente sezione trovano collocazione sia l'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al riporto del credito maturato e non utilizzato, sia quella prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quest'ultima disposizione, da una parte ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 e dall'altra ha modificato la disciplina del credito preesistente.

Infatti il comma 10 del citato art. 7 prevede che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 restano in vigore per le assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000, restringendo quindi la vigenza originaria, fissata al 31.12.2001; nel contempo viene concesso un ulteriore credito d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e con estensione a tutti i datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del Tuir, per gli incrementi occupazionali e con estensione ad un più ampio ambito territoriale rispetto a quello individuato dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998.

Ai sensi del comma 8, le agevolazioni previste dallo stesso art. 7, sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

Riporto del credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998

Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpeg, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98"**.

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000

L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d'imposta spetta nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

Ulteriore credito d'imposta di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000

Il comma 10 del citato art. 7 ha modificato la disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 come segue:

- delimitazione temporale della spettanza del credito alle assunzioni operate fino al 31 dicembre 2000;
- sostituzione del precedente beneficio con la previsione di un ulteriore credito di imposta pari a Lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente calcolato secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7;
- allargamento della base soggettiva dei beneficiari, non più delimitata alle piccole e medie imprese ma estesa a tutti i datori di lavoro beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 7;
- ampliamento dell'ambito territoriale in cui devono essere ubicate le unità produttive comprendendo, oltre ai territori già individuati nell'art. 4 citato, anche quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché la regione Molise unitamente alla regione Abruzzo.

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06.

I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, nè ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e "6733 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388"**.

Per maggiori chiarimenti sulla disciplina del credito si rinvia alla circolare n. 1, prot. n. 2001/542 del 3 gennaio 2001 ed alla circolare n. 5 del 26 gennaio 2001.

Nel prospetto va indicato:

- nel **riga RU45**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al riga RU49 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **riga RU46**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **riga RU47, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di riga RU45 e di riga RU46

- utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU47, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU45 e di rigo RU46 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
 - nel **RU47, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU45 e di rigo RU46 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
 - nel **rigo RU47, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU45 e di rigo RU46 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
 - nel **rigo RU48**, la differenza fra la somma dei rigi RU45 e RU46 e la somma degli importi indicati nel rigo RU47, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; questa modalità potrà essere adottata, per uniformità, nell'utilizzo del complessivo credito residuo, pur sussistendo la possibilità, limitatamente alla quota di credito maturato ai sensi della legge n. 448 del 1998, dello scomputo diretto dei versamenti dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata.

12.9

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati (art. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997; art. 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997; art. 22 della legge n. 266 del 1997; art. 6 della legge n. 140 del 1999; art. 54, comma 4, della legge n. 488 del 1999; art. 145, comma 6, della legge n. 388 del 2000)

La presente sezione accoglie una serie di benefici previsti da disposizioni agevolative susseguites nel tempo, alcune delle quali non più operative per nuove concessioni ma che possono comunque presentare residui di crediti riportati perchè non hanno trovato capienza di utilizzo nei precedenti periodi. Beneficiano dei crediti di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.

Detti crediti hanno riguardato, in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti, le imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997, 22 della legge n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n. 488 del 1999.

Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998. Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica è stato riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è stato prorogato al 31.12.2000. L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto dal 2001 al 2003 il credito per l'acquisto e la trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita.

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 - Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997 - Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 - Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22 L. 226/1997.**

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU49**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU53 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU49 e RU50 e la somma degli importi indicati nel rigo RU51, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU51 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.10

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, c. 34, della legge n. 449 del 1997)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. **Ai sensi dell'art. 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, detto credito è stato finanziato per il triennio 2001/2003.**

Il credito di imposta è riconosciuto - in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 - Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, c. 34, L. n. 449/97.**

Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU53**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU57 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU55, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di ver-

samento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU55, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU53 e RU54 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU53 e RU54 e la somma degli importi indicati nel rigo RU55, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU55 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.11

Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, legge n. 403 del 1997; art. 145, comma 6, legge n. 388 del 2000)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.

Il credito d'imposta spetta - in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Con disposizione recata dall'art. 145, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'agevolazione è stata finanziata per il triennio 2001/2003.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 - Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997.**

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU57**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU61 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU58**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU59, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU59, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU57 e RU58 e la somma degli importi indicati nel rigo RU59, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU59 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.12

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 della legge n. 449 del 1997)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito di imposta a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della legge n. 317 del 1991, come precisamente individuati dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 275 del 22 luglio 1998, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998. Il credito spetta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Le modalità di concessione degli incentivi sono state disciplinate dal regolamento emanato con il decreto ministeriale n. 275, sopra citato.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare, successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente, per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi. Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU61**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU65 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU62**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU61 e di rigo RU62 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU61 e RU62 e la somma degli importi indicati al rigo RU63 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

12.13

Metanizzazione della Sardegna (legge n. 73 del 1998)

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.

Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere originariamente nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

Con l'art. 145, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato disposto che, al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Co-

munità Europee, perdessero i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998, per l'esercizio 2000, il credito d'imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio, fosse compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge. **Con disposizione dello stesso comma 9, il credito in questione è stato finanziato anche per l'anno 2001.**

La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IRPEG e dell'IVA, dovute anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6708 – Credito d'imposta – agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna – Art. 6, L. 73/1998.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU65**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU71 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU66**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66, utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
- nel **rigo RU67, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU65 e RU66 e la somma degli importi indicati nel rigo RU67, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU67 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.14

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60 del 1999)

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.

L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali n. 310 del 22 settembre 2000.

Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:

- effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
- documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
- annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento. Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tri-**

buto da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6604 - credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche - art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU69**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU75 del Mod. UNICO RU/2001;
- nel **rigo RU70**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU71, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU69 e RU70 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2001;
- nel **rigo RU71, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU69 e RU70 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU69 e RU70 e la somma degli importi indicati nel rigo RU71, colonne 1 e 2, che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU71, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.15

Credito d'imposta per compensi in natura

(art. 6 della legge n. 488 del 1999)

L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.

Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11, dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le assunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000. **Pertanto si esclude che nel corso del periodo cui si riferisce la presente dichiarazione possa essere maturato il credito e la sezione viene riportata solo per l'indicazione dell'utilizzo dell'eventuale residuo.**

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6606 - Credito d'imposta per compensi in natura - art. 6, L. 488/99.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU73**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU82 del Mod. UNICO RU/2001;
- nel **rigo RU74**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU75**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU73 e l'importo indicato nel rigo RU74, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.16

Credito d'imposta per giovani calciatori

(art. 145, comma 13, della legge n. 388 del 2000)

Al fine di consentire il potenziamento dell'attività sportiva e, in particolare per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni ("giovani di serie"), limite prorogabile a ventidue anni nei riguardi di giovani di serie con i quali sia stato stipulato o si stipuli il primo contratto professionistico, è riconosciuto, nell'anno 2001, un credito d'imposta alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità.

L'agevolazione è stata introdotta con l'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed è pari al 10 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai giovani calciatori, con un limite massimo di lire 10 milioni per dipendente.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione dell'agevolazione.

Il beneficio in questione si applica dall'anno 2001

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU76**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU77**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU76 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU78**, la differenza fra l'importo di rigo RU76 e l'importo indicato nel rigo RU77, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

12.17

Credito d'imposta per la promozione dello sviluppo sostenibile (art. 109, legge n. 388 del 2000)

L'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede la destinazione di risorse, anche mediante credito d'imposta, del fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.

L'ambito di riferimento delle misure e interventi è individuabile nelle seguenti materie:

- riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti;
- raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
- minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
- riduzione del consumo della risorsa idrica;
- minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;
- innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;
- azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;
- promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione di procedure e di programmi di qualità ambientale e territoriale;
- attività agricole multifunzionali e di forestazione;
- miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;
- promozione di tecnologie ed azioni per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini;
- **piani di sostenibilità in aree territoriali di interesse relazionale fra i settori economico, sociale e ambientale.**

Con decreto del Ministro dell'ambiente saranno definiti i criteri e le disposizioni per l'applicazione dell'agevolazione.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU80**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU79 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU81**, la differenza fra l'importo di rigo RU79 e l'importo indicato nel rigo RU80, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

12.18

Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8, legge n. 388 del 2000)

1) GENERALITÀ

L'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai soggetti titolari di redditi d'impresa, esclusi gli enti non commerciali che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CEE come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo delle Comunità europee, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

L'agevolazione fiscale è stata approvata dalla Commissione europea con nota n. 286841 del 13 marzo 2001; tale autorizzazione non riguarda i settori dell'agricoltura e dei trasporti.

L'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha esteso l'agevolazione in questione alle imprese agricole di tutto il territorio nazionale di cui all'articolo 1 del DLgs 18 maggio 2001, n. 228 (recante la nuova definizione civilistica d'imprenditore agricolo), che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999; detta estensione è condizionata all'emanazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di definizione delle tipologie di investimento per le imprese agricole e di prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall'articolo 17 del DLgs 18 maggio 2001, n. 228.

Sono escluse dall'agevolazione in questione, oltre ai già menzionati enti non commerciali, le imprese in difficoltà finanziaria come descritte al punto 2 della circolare n. 41 del 18 aprile 2001.

Per le imprese che appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche –

quali ad esempio quelle del settore siderurgico e del settore automobilistico – nonché per tutti i progetti di investimento di dimensioni superiori alle soglie definite dalla Commissione europea nella "Disciplina multisettoriale dei grandi progetti d'investimento" l'applicazione del beneficio è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione ed ai controlli previsti dalle discipline stesse; per specifici ragguagli si veda il punto 9 della circolare n. 41 del 2001 citata.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta commisurato ai nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio.

In particolare, ex articolo 5, comma 2, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, non è consentito il cumulo dell'incentivo in questione con la detassazione ex articolo 4 della citata legge n. 383 del 2001.

Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri della c.d. regola "de minimis".

Il credito in questione, che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR, va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i nuovi investimenti sono eseguiti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del DLgs 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6734 – Credito d'imposta – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

L'agevolazione, pur essendo automaticamente fruibile, sarà comunque oggetto di controllo fiscale, volto anche a riscontrare, in particolare, il rispetto delle condizioni di non cumulabilità. Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni, ma meri costi, nonché l'avviamento e, per espressa previsione del comma 2 del citato articolo 8, sono esclusi quelli relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie d'ufficio" di cui alla tabella approvata con D.M. Finanze 31 dicembre 1988, concernente i coefficienti di ammortamento; si precisa al riguardo che tale categoria non comprende anche le macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer e i sistemi telefonici ed elettronici, che, pertanto, sono ammessi all'agevolazione in esame; con riguardo, infine, al settore dei trasporti sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in mezzi di trasporto destinati al trasporto in conto terzi.

Gli investimenti agevolabili devono possedere il requisito della novità del bene restando esclusi, pertanto, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati; per precisazioni al riguardo vedere il paragrafo 6.3 della citata circolare n. 41 del 2001.

2) L'investimento rilevante

L'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione (investimento netto) è costituito dal costo complessivo dei nuovi investimenti decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale è effettuato il nuovo investimento; tuttavia, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi dall'agevolazione innanzi menzionati, non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione; ai fini della determinazione dell'investimento netto, occorre dedurre dall'investimento lordo anche gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà.

Gli ammortamenti relativi ai beni, acquistati a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, che formano oggetto dell'investimento netto rilevano, in diminuzione, a partire dall'esercizio successivo a quello della loro entrata in funzione.

3) Determinazione dell'investimento netto

L'ammontare dell'investimento netto è determinato secondo il seguente schema.

Investimento netto

- a) costo complessivo dei nuovi investimenti;
- b) meno costo non ammortizzato dei beni ceduti;
- c) meno costo non ammortizzato dei beni dismessi;
- d) meno ammortamenti (ad esclusione di quelli relativi ai beni agevolati per il periodo d'entrata in funzione).

Il costo complessivo dei nuovi investimenti (punto a) rappresenta la somma dei costi sostenuti per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni strumentali agevolati.

Il costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi (punti b e c) è riferito, rispettivamente, alle cessioni ed alle dismissioni di beni strumentali appartenenti alle categorie di beni agevolabili.

Gli ammortamenti (punto d) non comprendono le quote di ammortamento relative ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione.

Il credito d'imposta è calcolato applicando all'investimento netto, come innanzi determinato, la percentuale spettante secondo:

- a) la tabella delle misure in vigore per le regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato istitutivo della Comunità europea, di seguito riportata, da cui è possibile individuare il limite di fruibilità del credito d'imposta in base alla localizzazione dell'investimento ed alla dimensione dell'impresa:

Percentuale del credito in base alla dimensione dell'impresa

Regione	Percentuale base	Maggiorazione Piccole e Medie Imprese	Totale PMI	Totale altre imprese
CALABRIA	50%	15%	65%	50%
CAMPANIA	35%	15%	50%	35%
BASILICATA	35%	15%	50%	35%
PUGLIA	35%	15%	50%	35%
SICILIA	35%	15%	50%	35%
SARDEGNA	35%	15%	50%	35%

- b) la tabella delle misure in vigore per le aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea:

Percentuale del credito in base alla dimensione dell'impresa

Aree in deroga	Percentuale base	Maggiorazione Piccole Imprese	Totale PI	Maggiorazione Medie Imprese	Totale MI	Totale altre imprese
ABRUZZO	20%	10%	30%	10%	30%	20%
MOLISE	20%	10%	30%	10%	30%	20%
CENTRO NORD	8%	10%	18%	6%	14%	8%

L'elenco complessivo delle aree ammesse alla deroga in esame è ricavabile dagli allegati alla citata disposizione:

Allegato A, contenente l'elenco dei sistemi locali del lavoro (SLL) ammessi totalmente;

Allegato B, contenente l'elenco dei SLL ammessi parzialmente;

Allegato A/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni compresi in ciascun SLL ammesso integralmente (consultabile in allegato A/1 alla circolare n. 41 del 2001 già citata);

Allegato B/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni o delle parti di Comuni compresi in ciascun SLL ammesso parzialmente (consultabile in allegato B/1 alla circolare n. 41 del 2001 già citata, tenendo conto della rettifica alla stessa apportata con circolare n. 42 del 26 aprile 2001).

4) La determinazione per stima e quella su base effettiva

Poiché il credito matura già a partire dalla data in cui l'investimento si considera realizzato il contribuente può avvalersi della facoltà di utilizzare il credito d'imposta sin dalla data di acquisizione del bene; in questo caso dovrà stimare in via preventiva l'ammontare dell'investimento agevolabile, tenendo conto anche delle cessioni, dismissioni, ammortamenti, ultimazione di opere e acquisizione di beni rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame che prevede di effettuare nel corso del periodo d'imposta.

In ogni caso, l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione non può essere superiore a quello determinato a seguito dell'applicazione sull'investimento lordo già effettuato, della percentuale spettante di cui innanzi detto. Sul maggior credito eventualmente utilizzato, in eccedenza rispetto al limite massimo appena evidenziato, saranno dovuti le sanzioni

e gli interessi. In sede di chiusura dell'esercizio, infatti, dovrà essere verificata la corretta determinazione dell'ammontare del credito d'imposta utilizzato sulla base della predetta stima. Qualora l'importo del credito d'imposta complessivamente utilizzato in compensazione sia superiore a quello effettivamente spettante, così come correttamente determinato in sede di dichiarazione, ma non oltre il limite di cui alla precedente ipotesi, il contribuente dovrà versare il maggiore credito d'imposta utilizzato, maggiorato degli interessi maturati, ma senza sanzioni. Gli interessi saranno calcolati proporzionalmente in relazione a tutte le compensazioni effettuate.

5) La rideterminazione del credito d'imposta (le clausole antielusive)

Il comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni.

Si precisa che per i beni acquisiti in locazione finanziaria il beneficio in commento viene meno nel caso in cui non venga esercitato il riscatto ovvero nell'ipotesi in cui venga ceduto il contratto. In particolare:

- a) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dall'ammontare dell'investimento netto il costo storico dei beni non entrati in funzione;
- b) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'investimento netto escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse;
- c) nel caso in cui, nello stesso periodo d'imposta in cui si verifichi una delle ipotesi descritte ai precedenti punti a) e b), vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati (rimpiazzo dei beni) l'originario investimento netto è rideterminato, computando in diminuzione dello stesso l'eventuale eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene; il beneficio originariamente calcolato, infatti, viene meno solo nella misura in cui il costo residuo da ammortizzare del bene uscente è superiore a quello del nuovo bene acquisito. La rideterminazione inciderà sull'ammontare del credito d'imposta relativo al periodo d'imposta in cui lo stesso deve intendersi maturato; qualora, invece, il costo del nuovo bene sia superiore al costo non ammortizzato del bene sostituito, tale differenza concorre alla determinazione dell'investimento netto del periodo d'imposta in cui il rimpiazzo si è verificato.

6) Il recupero del credito d'imposta non spettante

Il minor credito d'imposta determinato per effetto della decadenza dal beneficio deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi; le somme derivanti dalla rideterminazione dell'investimento netto sono versate utilizzando il modello F24 e, pertanto, possono essere compensate anche con il credito d'imposta maturato in periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la rideterminazione.

7) Prospetto di calcolo per la compilazione dei righi da RU82 a RU85

Al fine di agevolare la determinazione dei valori da indicare nei righi da RU82 a RU85, si riporta di seguito un apposito schema di calcolo da numerare progressivamente per ciascuna struttura produttiva indicando il periodo d'imposta; lo stesso va conservato a cura del contribuente ed esibito a richiesta degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di controllo dell'agevolazione. In caso di più strutture produttive, le prime due sezioni vanno compilate distintamente per ciascuna struttura produttiva ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 mentre le sezioni III e IV vanno compilate una sola volta utilizzando, nel caso di più schemi, quello relativo alla prima unità produttiva.

Schema di calcolo del credito d'imposta aree svantaggiate

Codice fiscale	Struttura produttiva n.	Periodo d'imposta		
Sezione I Dati identificativi della struttura produttiva e dell'impresa	Ubicazione struttura produttiva	Percentuale base spettante	Maggiorazione spettante in base alla dimensione dell'impresa (PMI-MI-PI)	Percentuale complessiva
SV1	1	2	3	4
Sezione II Determinazione dell'investimento netto per unità produttiva e del corrispondente credito	SV2 Investimento lordo			1
	SV3 Costo non ammortizzato dei beni ceduti / dismessi			
	SV4 Ammortamenti complessivi			
	SV5 Ammortamenti che non rilevano (beni esclusi e beni agevolati esercizio entrata in funzione)			
	SV6 Abbattimento (SV3+SV4-SV5)			
	SV7 Investimento netto (SV2-SV6)			
	SV8 Credito calcolato per struttura produttiva (SV7 x SV1 colonna 4)			
	SV9 Diminuzione per rideterminazione struttura produttiva	Costo dei beni	Credito relativo	
		1	2	
Sezione III Determinazione ed utilizzo del credito complessivo	SV10 Credito residuo del periodo precedente			
	SV11 Credito complessivo maturato nel periodo			
	SV12 Diminuzione complessiva per rideterminazione			
	SV13 Credito utilizzato in compensazione nel periodo			
	SV14 Credito da riportare nel periodo successivo			
	SV15 Eccedenza da versare			
Sezione IV Calcolo interessi relativi all'utilizzo eccedente la capienza	Importo utilizzato indebitamente	% sul totale	Giorni valuta	Importo interessi
SV16				
SV17				
SV18				
SV19				
SV20				

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle singole sezioni

Sezione I – Dati identificativi: localizzazione della struttura, dimensione dell'impresa e determinazione della percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto – Va indicato:

- nel **rigo SV1, colonna 1**, l'ubicazione della struttura produttiva nella regione o nell'area territoriale per la quale è prevista l'agevolazione;
- nel **rigo SV1, colonna 2**, la percentuale base spettante d'intensità d'aiuto;
- nel **rigo SV1, colonna 3**, la maggiorazione percentuale d'intensità d'aiuto spettante in base alla dimensione dell'impresa, desumibile dalle tabelle sopra riportate al punto 3;
- nel **rigo SV1, colonna 4**, la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto data dalla somma della percentuale base e della eventuale maggiorazione.

Sezione II – Determinazione dell'investimento netto e del credito corrispondente per singola unità produttiva - va indicato:

- nel **rigo SV2**, l'ammontare del costo complessivo sostenuto per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni strumentali agevolati, costituente l'investimento lordo da riportare, complessivamente per tutte le strutture produttive, nel **rigo RU83, colonna 1**;
- nel **rigo SV3**, l'ammontare del costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi appartenenti alle categorie di beni agevolabili;
- nel **rigo SV4**, l'ammontare degli ammortamenti complessivi;
- nel **rigo SV5**, l'ammontare degli ammortamenti che non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto: trattasi delle quote relative ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione e di quelle relative ai beni agevolati per il periodo d'entrata in funzione;
- nel **rigo SV6**, l'importo totale di abbattimento, determinato sommando gli importi dei rigi SV3 e SV4 e sottraendo da tale somma l'importo di rigo SV5;
- nel **rigo SV7**, la differenza tra l'importo di rigo SV2 e quello di rigo SV6 che costituisce l'investimento netto da riportare, complessivamente per tutte le strutture produttive, nel **rigo RU83, colonna 2**;
- nel **rigo SV8**, l'importo del credito d'imposta spettante per la singola struttura produttiva, calcolato applicando all'importo di rigo SV7 la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto indicata al rigo SV1, colonna 4;

- nel **rigo SV9**, l'importo del credito, maturato precedentemente e da rifondere per effetto della rideterminazione qualora i beni oggetto dell'investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione; a colonna 1 va indicato il costo dei beni e a colonna 2 l'importo del relativo credito.

Sezione III – Determinazione ed utilizzo del credito complessivo - va indicato:

- nel **rigo SV10**, l'importo del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU91 del mod. UNICO/RU/2001; tale importo va trascritto nel **rigo RU82**;
- nel **rigo SV11** la somma degli importi di cui ai rigi SV8 di tutti i prospetti di calcolo che costituisce il credito totale maturato, complessivamente per tutte le strutture produttive, da riportare nel **rigo RU83, colonna 3**;
- nel **rigo SV12**, l'ammontare del credito in diminuzione per effetto della rideterminazione calcolata sulle singole unità produttive, ottenuto sommando l'importo di rigo SV9 di tutti i prospetti di calcolo utilizzati; tale importo va trascritto nel **rigo RU84, colonna 1**;
- nel **rigo SV13**, il credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 ed indicato nella colonna a credito del mod. F24 successivamente alla presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di chiusura del periodo d'imposta; tale importo va trascritto al **rigo RU84, colonna 2**. L'utilizzo effettuato nel periodo intercorrente tra la data di chiusura del periodo d'imposta e la data di presentazione della presente dichiarazione, sia a scomputo del residuo, sia relativo al credito presuntivo per nuovi investimenti, andrà a confluire negli utilizzi del periodo d'imposta successivo da indicare nella prossima dichiarazione;
- nel **rigo SV14**, va riportata la differenza positiva tra la somma degli importi del credito residuo e maturato di cui ai rigi SV10 e SV11 e la somma degli importi della diminuzione per rideterminazione e utilizzo in compensazione di cui ai rigi SV12 e SV13; tale residuo va trascritto al **rigo RU85, colonna 3** e potrà essere utilizzato per i periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo SV15**, va riportata l'eventuale differenza negativa tra la somma degli importi del credito residuo e maturato di cui ai rigi SV10 e SV11 e la somma degli importi della diminuzione per rideterminazione e utilizzo in compensazione di cui ai rigi SV12 e SV13; tale importo va trascritto al **rigo RU85, colonna 1**. L'utilizzo oltre la capienza, determinato da un calcolo presuntivo sulla base dell'investimento lordo, o conseguente alla rideterminazione del credito maturato precedentemente, deve essere rifiuto all'erario con l'applicazione degli interessi da calcolare con le modalità previste al punto 7 della circolare n. 41 del 18.4.2001 secondo lo schema di cui alla sezione successiva. Come previsto al medesimo punto 7 della circolare, non sono dovute sanzioni se l'utilizzo oltre la capienza è comunque contenuto entro l'importo corrispondente all'investimento lordo che si ottiene applicando, per ciascuna struttura produttiva, la percentuale di cui al rigo SV1, colonna 4, all'importo di rigo SV2 e sommando il risultato di tutti gli schemi di calcolo.

Sezione IV – Calcolo degli interessi

Nei rigi del prospetto vanno ripartiti gli importi di credito utilizzato in eccesso determinando per ciascun modello F24 la percentuale di incidenza rispetto al totale utilizzato. Su ciascun importo va effettuato il calcolo tenendo conto dei giorni di valuta intercorrenti tra la data dell'utilizzo e quella del versamento applicando il tasso del 5% previsto dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'importo complessivo degli interessi va riportato al **rigo RU85, colonna 2**.

12.19

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese siciliane per l'abbattimento delle spese di trasporto (art. 133, legge n. 388 del 2000)

L'art. 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto, a favore delle piccole e medie imprese, secondo la classificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 18 settembre 1997, operanti nel settore agricolo, estrattivo e di trasformazione, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo mediante credito d'imposta per le spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato.

Il credito è concesso, nei limiti stabiliti dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario.

L'attuazione della disposizione agevolativa è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Presidente della regione in corso di definizione.

La norma in questione, pur essendo in vigore a decorrere dall'anno 2001, non essendosi ancora perfezionate le disposizioni attuative, con riferimento alla presente dichiarazione, potrà eventualmente interessare i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che ricomprenda al suo interno un periodo di operatività della norma stessa.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU86**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU87**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU86 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU88**, la differenza fra l'importo di rigo RU86 e l'importo indicato nel rigo RU87, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.20

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998; art. 29, legge n. 388 del 2000)

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

L'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'oggetto dell'agevolazione anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentati con energia geotermica.

Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del DL 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337. In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a lire 20 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.

Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di lire 30 per Kwh di calore fornito.

La stessa misura di aumento è stata estesa al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002, per effetto di successivi interventi normativi (art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 10 del D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito dalla L. 4 agosto 2001, n. 330; art. 6 del D.L. 1 ottobre 2001 n. 356, convertito dalla L. 30 novembre 2001 n. 418; art. 4 del D.L. 28 dicembre 2001 n. 452).

Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza.

Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato DL 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. **In particolare il credito spetta al soggetto destinatario dell'ultima transazione con la quale l'energia è destinata al consumo; il fornitore che effettua l'ultima transazione a favore dell'utente finale applica l'agevolazione e beneficia del credito. Data la specifica natura del credito in questione, quale anticipazione all'utente finale per conto dello Stato, al fornitore dell'energia è consentita la possibilità di richiedere il rimborso del credito non utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (vedasi al riguardo la circ. n. 95 del 31.10.2001).**

L'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un ulteriore incentivo a favore degli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o con biomassa. Il beneficio consiste in un contributo, pari a lire 40.000 per ogni Kw di potenza impegnata, che viene trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

La norma agevolativa è in vigore dal 1° gennaio 2001; le modalità per usufruire del relativo credito d'imposta sono le stesse dell'incentivo previsto dall'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 per le reti di teleriscaldamento.

Ai fini della compensazione è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6737 - "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU89**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU97 del Mod. UNICO RU/2001, al netto dell'eventuale importo richiesto a rimborso secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 95 del 31 ottobre 2001;
- nel **rigo RU90**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU91**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU89 e RU90 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU92, colonna 1**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU89 e RU90 e l'importo indicato nel rigo RU91, richiesto a rimborso;
- nel **rigo RU92, colonna 2**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU89 e RU90 e l'importo indicato nel rigo RU91, al netto dell'importo richiesto a rimborso e indicato nella colonna 1, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.21

Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8 della legge n. 62 del 2001)

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 i particolari investimenti di cui al comma 2 dello stesso art. 8, relativamente a strutture situate nel territorio dello Stato. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

Le modalità di attuazione del beneficio saranno regolate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il credito d'imposta in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ed esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Il credito non è rimborsabile e l'eventuale eccedenza che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La previsione del credito d'imposta in questione, ai fini della presente dichiarazione, è riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare avente estensione temporale oltre il momento di entrata in vigore della norma regolamentare attuativa.

Si evidenzia che, in ogni caso, il suddetto credito d'imposta è concesso a richiesta degli operatori interessati e resta subordinato all'emanazione del citato D.P.C.M., che disciplinerà anche le modalità della richiesta stessa.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU93**, l'ammontare del costo complessivo sostenuto per gli investimenti agevolabili nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU94**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU95**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU94 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU96**, la differenza fra l'importo di rigo RU94 e l'importo indicato nel rigo RU95, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto.

12.22

Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (art. 8 della legge n. 448 del 1998 - DPR n. 277 del 9 giugno 2000)

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.

Con DPR 9 giugno 2000, n. 277, sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata. Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:

- a) le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);
- b) le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).

La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione di lire 33, 26 al litro, pari ad euro 0,017177.

Ai sensi dell'art. 2 del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax". **Altrettanto vale per l'anno 2001 per effetto dell'art. 2 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.**

Il credito derivante dalla riduzione suddetta, semprechè di importo non inferiore a 25 Euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR.

Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 3 del DPR 9 giugno 2000, n. 277; le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24: 6730 - Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU97**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU98**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU97 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del DPR n. 277 del 2000;
- nel **rigo RU99**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU97 e l'importo di rigo RU98 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

12.23

Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune (art. 1 D.L. n. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000; art. 25 della legge n. 388 del 2000)

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il D.L. 23 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa di lire 171.000 per 1.000 litri di prodotto, come adeguata con DM 19 marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso D.L.

L'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, ha esteso al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 la predetta riduzione che è stata rideterminata, con D.M. 9.10.2001, in lire 112.000, pari a euro 57,84317, per mille litri di prodotto.

L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come modificato dall'art. 8, comma 4, del D.L. n. 356 del 2001 citato, ha previsto la riduzione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001; la relativa misura è stata rideterminata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2002 in euro 43,27908 (L. 83.800) per mille litri di gasolio.

Con l'art. 5 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, la riduzione, nella misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001, è stata estesa al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002. La stessa misura è soggetta a rideterminazione con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2002.

I soggetti interessati all'agevolazione sono:

- a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- b) enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
- c) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. n. 422 del 1997;
- d) enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati, gli interessati presentano apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante la disciplina dell'agevolazione fiscale, emanato con DPR 9 giugno 2000, n. 277.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello stesso decreto, decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta.

I beneficiari utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 citato. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento F24: 6731 - "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - D.L. n. 265/00" ; 6736 - "Credito d'imposta - Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori - Art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU100**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU101**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU100 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del DPR n. 277 del 2000;
- nel **rigo RU102**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU100 e l'importo di rigo RU101 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

12.24

Misura sociale di accompagnamento a favore della pesca
(art. 4, comma 5, D.L. n. 265 del 2000)

L'art. 4, comma 5, del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla L.23 novembre 2000, n. 343, al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, ha istituito, limitatamente all'anno 2000 e per periodi diversi da quelli previsti per l'emergenza ambientale in Adriatico e per le interruzioni tecniche nel Tirreno e nello Ionio, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore della pesca.

Detta misura di accompagnamento può essere fruita con indennità compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta ed è determinata in misura forfettaria rapportata alla potenza motrice espressa in Kw delle imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca.

Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze, dovranno essere stabilite le condizioni per il riconoscimento dell'agevolazione e le modalità di concessione della stessa.

La previsione del credito d'imposta in questione, ai fini della presente dichiarazione, è riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare avente estensione temporale oltre il momento di entrata in vigore della norma regolamentare attuativa.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU103**, l'ammontare del credito concesso per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU104**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU103 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU105**, la differenza tra l'importo di rigo RU103 e l'importo indicato nel rigo RU104 che potrà essere utilizzata in compensazione del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione delle presente dichiarazione.

12.25

Incentivo agli investimenti delle imprese marittime
(artt. 1 e 2 della legge n. 88 del 2001)

L'art. 1 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 prevede delle misure di carattere straordinario e transitorio dirette ad incentivare gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, nonché finalizzato alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza in conformità alla politica comunitaria e internazionale sulla sicurezza dei mari e, compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze.

Le disposizioni agevolative si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'art. 143 del codice della navigazione, inclusi i gruppi europei di interesse economico (GEIE), sempreché gli investimenti riguardino lavori, eseguiti da imprese di cui all'art. 19, comma 1 lett. a) e b) della legge 14 giugno 1989, n. 234 (albo speciale delle imprese di costruzione o di riparazione navale), o da cantieri dell'Unione europea, relativi alle unità navali di cui all'art. 2 della legge 28 dicem-

bre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

Ai predetti soggetti (aventi i requisiti di cui all'art. 143 del codice della navigazione) è riconosciuto, con riferimento agli investimenti sopra menzionati, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità navali sopra citate.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo d'imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno emanate disposizioni di attuazione per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta. Ne consegue che la previsione della presente sezione è finalizzata a dare possibilità di utilizzo ad eventuali soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che comprenda una frazione successiva alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU106**, l'ammontare del credito maturato che va determinato in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate fino al termine di presentazione della dichiarazione, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, entro i limiti fissati dal decreto di concessione del Ministero concedente l'agevolazione;
- nel **rigo RU107**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU106 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU108**, la differenza tra l'importo di rigo RU106 e l'importo indicato nel rigo RU107 che potrà essere utilizzata in compensazione del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.26

Credito d'imposta per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale (art. 52 della legge n. 448 del 2001)

L'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 37 prevede il riconoscimento di un contributo, fruibile anche come credito dell'imposta, a favore degli istituti di cultura stranieri di cui al DPR 4 novembre 1960, n. 1574 (partecipanti all'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte), ovvero diretta emanazione di università estere appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione.

Detto contributo ha lo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali incentivando la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale.

Il credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca verranno determinate le modalità di applicazione dell'agevolazione ed annualmente verranno individuati gli istituti per i quali è riconosciuto il contributo fruibile nonché la misura massima dello stesso. Ne consegue che la previsione della presente sezione è finalizzata a dare possibilità di utilizzo ad eventuali soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che comprenda una frazione successiva alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU109**, l'ammontare del credito concesso per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU110**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU109 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU111**, la differenza tra l'importo di rigo RU109 e l'importo indicato nel rigo RU110 che potrà essere utilizzata in compensazione del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.27

Crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.

Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale, tenendo presente che **per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il co-**

dice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta - Premio di assunzione - Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla L. 489/1994.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU112**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU113**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2 e 3**, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEG. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4 e 5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

12.28

Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM

(art. 1 del D.L. n. 532 del 1993, conv. dalla legge n. 111 del 1994; art. 8 del D.L. n. 26 del 1995, conv. dalla legge n. 95 del 1995)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo RU114**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEG, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2000 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU115**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU116, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU116, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU116, colonna 3**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU117**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU118**, la differenza tra l'importo di rigo RU114 e la somma degli importi dei rigi RU115, RU116, colonne 1, 2 e 3 e RU117.

R13 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE

13.1

Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più quadri. La **sezione I** è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la **sezione II** ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.

13.2 Società beneficiaria

I rigli riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RC5, campi 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei **campi 3 e 4** vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC6**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC7**, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RC10, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RC11, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nei **rigli RC12 e RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

Nei **rigli da RC14 a RC18, colonna 2**, vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società beneficiaria riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RC19, colonna 2**, le perdite fiscali del soggetto beneficiario riportabili senza limiti di tempo; nella **colonna 3**, le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123-bis, comma 10, del Tuir.

13.3 Società scissa

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RC26** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione.

Nel **rigo RC27** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **rigli da RC28 a RC32**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4**, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC33** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC34** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RC33, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RC35** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC33 e l'importo di rigo RC34, da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RC36, colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei **rigli da RC37 a RC40** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad esse relativi.

Nel **rigo RC41**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **rigli RC42 e RC43**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RC44**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **rigli RC45 e RC46**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nei **rigli da RC47 a RC52** vanno indicate le perdite fiscali con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

R14 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE**14.1****Generalità**

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La **I sezione** è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la **II sezione** ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

14.2**Società incorporante o risultante dalla fusione**

I rigli riguardanti i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se la società incorporante o risultante dalla fusione è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RR5, campi 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di fusione (propria o per incorporazione); nei **campi 3 e 4**, vanno indicati, rispettivamente il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RR6, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RR7**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Nei **rigli da RR11 a RR15, nella colonna 2**, vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società incorporante riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RR16, colonna 2**, le perdite fiscali di tale società riportabili senza limite di tempo; nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.

14.3**Società incorporata o fusa**

Nel **rigo RR22** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione.

Nel **rigo RR23** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **rigli da RR24 a RR28** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili, e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR29**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR30**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RR29, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RR31**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR29 e l'importo di rigo RR30, da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RR32, colonne 2 e 3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei **rigli da RR33 a RR36** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad essi relativi.

Nei **rigli RR37 e RR38**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **rigli RR39 e RR40**, vanno indicati i dati relativi agli "Altre riserve e fondi in sospensione di imposta" in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.

Nei **rigli RR41 e RR42**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (**colonna 1**) e il costo (**colonna 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR41) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR42).

Nei **rigli da RR43 a RR47, colonna 2**, vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RR48, colonna 2**, le perdite fiscali riportabili senza limiti di tempo; nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.

R15 - QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

15.1

Generalità

Il quadro va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni.

Detto quadro va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti. I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.

Per effetto dell'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001, le disposizioni dell'art. 14, comma 1, della legge n. 342 del 2000, possono essere applicate per affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000, riguardanti i beni indicati nell'art. 10 della stessa legge n. 342, rispetto a quelli fiscali, se assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura prevista dall'art. 12 della medesima legge.

Per effetto dell'art. 3, comma 11, della legge n. 448 del 2001, le disposizioni previste dagli artt. 17 e 19 della legge n. 342 del 2000 possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001.

Gli importi assoggettati a tali imposte sostitutive vanno evidenziati nel **campo 11**.

Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

Si fa presente che per ogni categoria di beni va redatto un distinto rigo.

1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990

Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla società conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, il comma 2 di tale articolo prevede la redazione di un apposito riquadro di riconciliazione.

2) Fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 544 del 1992

Per le operazioni di fusione e scissione effettuate ai sensi della citata norma, i maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo non sono imponibili nei confronti del beneficiario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3) Operazioni di fusione e di scissione

Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.

L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emerse dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento. Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

4) Operazioni di conferimento ex art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997

Il conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuato tra soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, in regime di neutralità ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, non comporta la realizzazione di alcuna plusvalenza imponibile anche se il soggetto conferente e il soggetto conferitario iscrivono nelle proprie scritture contabili, rispettivamente, la partecipazione e l'azienda conferita a valori superiori a quelli cui i beni stessi erano iscritti prima del conferimento.

In tale caso la citata norma prevede la redazione di un apposito prospetto di riconciliazione.

5) Rivalutazione di beni non rilevante fiscalmente.

Per effetto dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha soppresso la lett. c) dell'art. 54, comma 1, del Tuir e riformulato la lett. c) dell'art. 76, comma 1, dello stesso Tuir, i maggiori valori iscritti nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino non hanno rilevanza fiscale (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

Pertanto, occorre indicare nel presente quadro i valori di bilancio e quelli fiscali.

R16 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

16.1

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:

- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei righe RK1 e da RK15 a RK21 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

16.2

Cedente

La società o l'ente cedente deve indicare:

- nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo RN33 del quadro RN, oggetto di cessione;
- in ciascuno dei **righe da RK2 a RK7** devono essere riportati i dati relativi ai soggetti cessionari.

16.3

Cessionario

La società o l'ente cessionario delle eccedenze IRPEG, deve indicare:

- nei **righe da RK8 a RK14**, i dati relativi al soggetto cedente e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente);
- nel **rigo RK15**, il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei righe da RK8 a RK14;
- nel **rigo RK16**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo **RX4, colonna 5**, del Mod. UNICO 2001);
- nel **rigo RK17**, la somma degli importi dei righe RK15 e RK16;
- nel **rigo RK18**, l'importo di rigo RK17 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24;
- nel **rigo RK19**, l'importo di rigo RK17 utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione;
- nel **rigo RK20**, l'importo di rigo RK17 utilizzato in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. n. 358 del 1997 e all'art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicato, rispettivamente, nei righe RQ10 e RQ18 del quadro RQ;
- nel **rigo RK21**, l'importo di rigo RK17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righe RK18, RK19 e RK20.

R17 - QUADRO RO - ELENCO DEI SOCI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

17.1

Generalità

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:

- dei soci di società a responsabilità limitata; in caso di usufrutto vanno indicati i soci usufruttuari;
 - degli amministratori della società o dell'ente;
 - dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o dell'ente;
 - dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio.
- Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati: i dati anagrafici; il codice fiscale; la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

A se trattasi di socio amministratore;

B se trattasi di amministratore non socio;

C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:

– la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;

– il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica va indicato:

1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;

3 se trattasi di curatore fallimentare;

4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);

6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;

8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);

9 se trattasi di rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

R18 - QUADRO RS - PROSPETTI VARI

18.1

Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

"Dati di bilancio";

"Composizione del capitale sociale";

"Perdite di impresa non compensate";

"Conferimenti agevolati";

"Crediti";

"Agevolazioni territoriali e settoriali";

"Dividendi di cui all'art. 96 bis del Tuir";

"Fondi per rischi su crediti trasferiti al Fondo rischi bancari generali";

"Azioni assegnate ai dipendenti";

"Garanzie prestate da soggetti non residenti".

18.2

Dati di bilancio

Il prospetto deve essere compilato soltanto dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Gli ammontari da indicare nei righi devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno espresse nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.

Quanto alle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. In caso di non comparabilità, le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate.

Si precisa che nella sezione "Altri dati" vanno indicati sia gli ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo i criteri di cui all'art. 67, comma 3, del Tuir sia l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

Per il passaggio tra bilancio finale espresso in lire e bilancio iniziale espresso in euro si procede con l'arrotondamento all'unità di euro in base al criterio matematico.

Le voci del passivo dello stato patrimoniale e le voci di costo del conto economico non devono essere precedute dal segno meno.

18.3

Composizione del capitale sociale

Il presente prospetto va compilato per indicare la composizione del capitale sociale (o fondo di dotazione o patrimoniale) che risulta nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione. In particolare va indicato:

– nel **rigo RS40**, il capitale sociale (o fondo di dotazione o patrimoniale) sottoscritto dai soci o partecipanti, ancorché non versato;

– nel **rigo RS41** l'importo delle riserve o fondi di rivalutazione, che sono stati imputati al capitale sociale;

– nel **rigo RS42** l'importo delle riserve di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir, che sono state imputate al capitale sociale;

– nel **rigo RS43** l'importo delle riserve di utili, che sono state imputate al capitale sociale;

– nel **rigo RS44** l'importo delle riserve in sospensione d'imposta, che sono state imputate al capitale sociale.

18.4**Perdite di impresa non compensate**

Nei **rigli** da **RS45** a **RS50** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione dal reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel **rigo RN5** del quadro RN.

Nel **rigo RS51** vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

18.5**Conferimenti agevolati**

Questo prospetto interessa le imprese che hanno effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) ovvero ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, tenendo conto delle seguenti istruzioni:

- nel **rigo RS52** va indicato: in **colonna 1**, il codice fiscale e in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
- nel **rigo RS53** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e delle passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo RS54** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo RS55** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei rigli da RS53 a RS55 i dati riepilogativi mentre il rigo RS52 non deve essere compilato.

18.6**Crediti**

In dipendenza del diverso trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti previsto dall'art. 71 del Tuir, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a seconda dei soggetti che operano le svalutazioni, il prospetto dei crediti è suddiviso in tre sezioni (vedere in **Appendice** la voce "Svalutazione e perdite su crediti"), da compilare nel modo seguente.

La **Sezione I** è riservata agli enti creditizi e finanziari per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.

Nel **rigo RS56, colonna 1**, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti nel bilancio relativo al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione (1995, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare) e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione di detti crediti, al netto delle svalutazioni, effettuate a partire dal primo esercizio di applicazione delle medesime modifiche, dedotte ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir.

Nel **rigo RS57, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti al termine del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS58, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel rigo RS56, colonna 1, e, nella colonna 2, quello delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al rigo RS56, colonna 2), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 66, comma 3, del Tuir.

Nel **rigo RS59, colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei rigli RS57 e RS58. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF46 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero.

Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione

La **Sezione II** va compilata dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione per indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime.

Nel **rigo RS60, colonna 1**, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS61, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette (comprese quelle forfettarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 87 del 1992 e dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. n. 173 del 1997) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio. In **colonna 2** va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse (al netto delle rivalutazioni) fiscalmente deducibili nell'esercizio, pari allo 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio al lordo delle svalutazioni e al netto delle rivalutazioni, assunto:

- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo di imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66 del Tuir;
- al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
- al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 103-bis del Tuir.

La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo RS61, da indicare nel **rigo RS62**, è ammessa in deduzione in nove quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo.

Nel **rigo RS63** va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto.

Nel **rigo RS64** va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo del fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS60, colonna 1.

Le **colonne 3 e 4** dei predetti righe vanno utilizzate per indicare i dati richiesti per l'applicazione della normativa a regime relativamente ai crediti per interessi di mora, tenendo conto delle precisazioni che seguono.

Nel **rigo RS57** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 4**, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel **rigo RS58** vanno indicate, in **colonna 3**, le perdite su crediti per interessi di mora dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 4**, quelle deducibili ai sensi del citato art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore di bilancio dei crediti stessi, aumentato delle svalutazioni non dedotte.

Nel **rigo RS59** va indicata, in **colonna 4**, la differenza tra l'importo di rigo RS57 e quello di rigo RS58. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RS60** va indicato, in **colonna 3**, il valore dei crediti per interessi di mora indicato in bilancio e, in **colonna 4**, il valore nominale dei crediti stessi diminuito delle svalutazioni fiscalmente dedotte.

Nel **rigo RS61** va indicato, in **colonna 3**, l'importo delle svalutazioni dei crediti per interessi di mora dell'esercizio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Nel **rigo RS63** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei righe RS61 e RS63 non può eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio.

Nel **rigo RS64** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione

Per tali soggetti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nella **Sezione III** occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RS65**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo **RS69**, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2001 - Quadro RS).

Nel **rigo RS66** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RS67** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi RS65 e RS66. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RS68** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RS68 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS70, **colonna 2**.

Nel **rigo RS69** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RS69, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS70, **colonna 2**, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RS69.

Nel **rigo RS70**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del Tuir, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora **senza tener conto dei limiti suindicati**.

18.7

Agevolazioni territoriali e settoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella **colonna 1** le società o gli enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nell'apposita casella il codice individuato nella **tabella E**).

Le società o gli enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** va indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F**) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione, che sia riconosciuta in base a disposizioni di legge.

Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nella **colonna 4** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno **2002**.

Nella **colonna 5** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto il reddito agevolato.

Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte, ovvero l'ufficio delle entrate ove attivato, al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella E) – Tipo di agevolazione

Codice Leggi agevolative

Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. dalla legge 8 agosto 1995, n. 341).

10 Esenzione totale IRPEG (art. 14, comma 5, legge 1° marzo 1986, n. 64)

11 Riduzione IRPEG (art. 105, comma 1, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

Province di Trieste e Gorizia

40 Riduzione IRPEG (art. 2, comma 1, legge 29 gennaio 1986, n. 26)

Altri territori (legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993)

60 Esenzione IRPEG (legge 10 maggio 1983, n. 190)

61 Riduzione IRPEG (art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102)

Cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro

70 Esenzione IRPEG (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Tabella F) - Stato dell'agevolazione

Codice

- A** Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta;
- B** Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;
- C** Agevolazione richiesta con apposita istanza;
- D** Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio;
- E** Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione;
- F** Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge.

18.8

Fondi per rischi su crediti trasferiti al "Fondo rischi bancari generali"

I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta **in cui viene effettuato il trasferimento**; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

La suddetta imposta sostitutiva può essere applicata anche ai fondi di cui al citato art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell'art. 42, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Nel **rigo RS75** va indicato:

– in **colonna 1**, l'ammontare del fondo iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999;

– in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;

– in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RS76** va indicato:

– in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;

– in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RS77** va indicato:

– in **colonna 3**, la somma dei rigi RS75 e RS76;

– in **colonna 4**, l'importo, pari ad un terzo di colonna 3, da versare entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al presente periodo d'imposta.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 2729 – "Imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP sui fondi trasferiti al fondo rischi bancari generali – Art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

18.9

Azioni assegnate ai dipendenti

Il **rigo RS78** va compilato, barrando la **casella 1**, dalle società che nel presente periodo d'imposta hanno assegnato le proprie azioni ai dipendenti della medesima società o delle società controllate direttamente o indirettamente.

18.10

Garanzie prestate da soggetti non residenti

Il **rigo RS79** va compilato dalle società o enti che, a fronte di proprie obbligazioni, hanno ricevuto garanzie, di qualsiasi natura, da parte di soggetti residenti all'estero.

In tale evenienza, va indicato nelle apposite caselle il codice del Paese estero di residenza del soggetto garante (vedere in Appendice l'elenco degli Stati esteri).

Non sono tenuti alla compilazione i soggetti identificati, ai fini dell'Irap, con i codici 03 (banche e altri enti e società finanziari), 04 (società di intermediazione mobiliare), 05 (società esercenti la negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari), 06 (società di gestione di fondi comuni di investimento), 07 (società di investimento a capitale variabile) e 09 (imprese di assicurazione).

R19 - QUADRO RP - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

19.1 Generalità

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.

Nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquistate separatamente dai titoli medesimi; per tali cedole deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza; per le cedole acquistate separatamente la data va riferita ai titoli.

Nel **campo 3**, va indicata la denominazione del titolo; per le cedole acquistate separatamente la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nei **campi 4 e 5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, acquistate, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 6 e 7**, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, acquistate separatamente prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 8 e 9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione ed acquistate, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

R20 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

20.1 Generalità

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

I redditi derivanti dalle attività rimpatriate, percepiti dopo il 1° agosto 2001 e prima della presentazione della dichiarazione riservata, di cui sia stata data comunicazione all'intermediario, devono essere indicati nel presente quadro.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito;
- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative;
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- proventi derivanti da accettazioni bancarie;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;
- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsate anticipatamente.

■ Dichiarazione in lire

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture sono $1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230$ le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155; 640; 700 e 2.497.

■ Dichiarazione in euro

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono 755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; 2.586.

■ Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; **in relazione** a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.

Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

20.2

Prospetto A - Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito, avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) dei righi da **RZ2** a **RZ6** il corrispondente codice:

- A** – interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonché dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominativi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedentemente al 20 giugno 1996, e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;
- B** – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi, nonché sui depositi nominativi e vincolati per un periodo superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
- C** – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito di qualunque durata, nonché dei depositi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;
- D** – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
- E** – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento.

ATTENZIONE Gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo **prospetto B**.

Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella **colonna 2** dei **rigi** da **RZ2** a **RZ6**, sono quelli addebitati al conto economico della banca o ente dichiarante, ancorché non corrisposti.

Nel **rigo RZ7**, **colonne 2** e **4**, va riportato, rispettivamente, l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate. Nelle **colonne 5** e **6**, va riportato rispettivamente l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate, già compreso nelle colonne 2 e 4, relativo ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta.

Nel **rigo RZ8**, in **colonna 2**, deve essere riportato l'importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti versati, indicato nel rigo RZ8, **colonna 1** e l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4; ovvero, in **colonna 3**, deve essere riportato l'importo a debito risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4 e il totale degli acconti versati, indicato nel rigo RZ8, colonna 1.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, i rigi RZ7 e RZ8 devono essere compilati solo sul primo quadro RZ.

20.3

Prospetto B - Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, indicare avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

- A** – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applicano le disposi-

zioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 come modificato dall'art. 3, comma 114, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

- B** – interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- C** – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- D** – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- E** – interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali si applicano le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998;
- F** – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, per i quali resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari soggetti all'imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, deve essere compilato il Mod. **770/2002 ORDINARIO** quadro SQ.

ATTENZIONE Nella **colonna 2** del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

20.4

Prospetto C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

20.5

Prospetto D - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello **770/2002 ORDINARIO** quadro SQ.

20.6

Prospetto E - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti. Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, **24**, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

20.7

Prospetto F - Proventi derivanti da accettazioni bancarie

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), assoggettati alla ritenuta del 27 per cento.

20.8

Prospetto G - Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi e i redditi di capitale corrisposti a non residenti e in particolare:

- interessi e redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- interessi e redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il D.M. 24 aprile 1992.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. **770/2002 ORDINARIO** quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

20.9**Prospetto H - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché di mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

20.10**Prospetto L - Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

20.11**Prospetto M - Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli simili**

Il presente prospetto deve essere compilato qualora obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore a 18 mesi, siano state rimborsate entro 18 mesi dall'emissione.

Indicare nella **colonna 1**, gli interessi, i premi e gli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Nella **colonna 3**, indicare il 20 per cento dovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7, comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

20.12**Prospetto N - Ritenute alla fonte operate**

Nel presente prospetto vanno indicati le ritenute operate e i dati dei corrispondenti versamenti. Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi al ravvedimento relativo alle ritenute sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte.

Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

In caso di restituzione di ritenute applicate nell'anno **2001** e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2000 (evidenziato nel rigo **RZ42, colonna 1** del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (evidenziato nel rigo **RZ42, colonna 2** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al **2001** effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (evidenziata nel rigo **RZ42, colonna 3** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dal Mod. **770/2002 ORDINARIO**, utilizzata nel presente quadro ed evidenziata nel rigo **RZ41**.

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

Nel **punto 5** va riportata la differenza ottenuta sottraendo gli importi dei punti 3 e 4 dall'importo del punto 2, ad eccezione delle ipotesi riguardanti le operazioni societarie straordinarie e le successioni nonché nel caso in cui sono stati commessi errori nella indicazione del codice tributo.

Per le operazioni societarie straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a compilare anche il quadro RZ intestato alla prima società, compilando esclusivamente, nel Prospetto N, i punti 1 e 2 ed indicando il codice "G" nel punto 7. Nel quadro RZ intestato alla società incorporante è necessario compilare ogni punto del Prospetto N secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "H" al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del quadro RZ intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del quadro RZ della società incorporante.

Qualora nel modello di pagamento è stato erroneamente indicato il codice tributo, deve essere osservata la seguente modalità di compilazione:

- in presenza di regolarizzazione con comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrativa, Ufficio Struttura di Gestione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, a partire dal 1° gennaio 2002, ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, la compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice tributo corretto e, nel punto 7, il codice "D" ;
- in mancanza della predetta comunicazione, devono essere compilati due righi. Il primo rigo deve essere compilato secondo le modalità ordinarie ad eccezione dei punti 2, 3 e 4 che non devono essere compilati mentre nel punto 5 va ugualmente indicata la differenza dei predetti punti. Il secondo rigo è compilato ad esclusione dei punti 5 e 6, riportando il codice tributo corretto oltre che, al punto 3, l'importo comprensivo di quanto indicato al punto 5 del primo rigo.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti di ritenute, comprensivi di interessi per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto degli interessi e nel successivo **punto 6** l'ammontare degli interessi versati.

Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento avendo cura di indicare nel punto 7 il codice "C".

Per la compilazione del **punto 7** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;
- B** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
- C** – se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
- D** – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione o ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- F** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- G** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- H** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto.

Per la compilazione del punto 8 "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;
- B** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44;
- C** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) emanate a seguito degli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della Regione Campania;
- D** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 5 luglio 2001 (G.U. n. 159 dell'11 luglio 2001) emanato a seguito dello svolgimento del Vertice G8 nel comune di Genova;
- E** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 12 luglio 2001 (G.U. n. 173 del 27 luglio 2001) emanato a seguito della tromba d'aria nella regione Lombardia in data 7 luglio 2001;

- F** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dai Decreti 14 marzo 2001 e 7 agosto 2001 (GG.UU. nn. 63 del 16 marzo 2001 e 186 dell'11 agosto 2001), emanati a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
- G** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 9 agosto 2001 (G.U. n. 198 del 27 agosto 2001) emanato a seguito dell'eruzione del vulcano Etna nei territori della provincia di Catania;
- H** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi alle ritenute alla fonte concernenti i versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale, prevista dall'art. 1, c. 5, dell'Ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) emanata a seguito dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni;
- K** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi alle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 13 novembre 2001 (G.U.n. 267 del 16 novembre 2001) emanato a seguito degli eventi alluvionali nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001.
- Z** – in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11** l'articolo di bilancio avendo cura di barrare la successiva casella di cui al **punto 12**.

20.13

Prospetto P - Imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti abilitati alla gestione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa e che hanno applicato l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 sul risultato della gestione.

In particolare, i soggetti tenuti alla compilazione del presente prospetto sono i seguenti:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- società di gestione del risparmio;
- società fiduciarie, iscritte nell'albo di cui all'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nel predetto albo.

Il presente prospetto deve essere compilato, indicando:

- nel **punto 1**, il mese di dicembre ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione e l'anno solare di riferimento;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri proventi maturati nell'anno solare di riferimento, al netto delle minusvalenze e delle perdite dell'esercizio precedente;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel **2001**. In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nell'anno **2001** e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.
- per la compilazione dei **punti da 4 a 13**, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 20.12 "Ritenute alla fonte operate", rispettivamente nei punti da 3 a 12.

Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi al ravvedimento effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

20.14

Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta relativamente ai versamenti indicati nel quadro RZ della presente dichiarazione. Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la presente sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.

Nel **rigo RZ40**, va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod. 770/2002 ORDINARIO. Tale importo è compreso in quello indicato nel rigo RZ42, colonna 4.

Nel **rigo RZ41**, va indicato l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiarazione Mod. 770/2002 ORDINARIO e utilizzato nel presente quadro.

Nelle **colonne da 1 a 6** del **rigo RZ42**, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2001.

In particolare:

- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel rigo RZ50 del Quadro RZ;
- nella **colonna 2**, deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;

- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, l'importo del credito risultante dal prospetto A, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel 2001 e non dovute;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al 2001 nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- nella **colonna 5**, va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2002, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6**, va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

R21 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI - RATEIZZAZIONI

21.1

Premessa

In tutti i casi in cui sorga la necessità di esprimere gli importi in euro, o perché si sta compilando la dichiarazione in lire ed il quadro RX deve essere compilato esclusivamente in euro, o perché, pur compilando la dichiarazione in euro si deve tener conto di importi precedentemente contabilizzati in lire, si dovrà procedere, ai fini della corretta conversione, nel modo seguente:

1. inizialmente si applica, come passaggio intermedio, l'arrotondamento al centesimo di euro;
2. successivamente si esprime l'arrotondamento all'unità di euro, dovendo inserire il dato nel quadro RX, tenuto conto che si arrotonda per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

ESEMPIO:

A seguito dell'operata conversione, risulta un importo a credito pari ad euro 5164,4999; tale importo, arrotondato al centesimo di euro, diviene euro 5164,50 per poi essere riportato nel quadro RX in euro 5165.

21.2

Generalità

Il quadro RX è composto da tre sezioni:

- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

21.3

Sezione I Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei **rigli** da **RX1** a **RX15**:

- in **colonna 1**, importo a credito risultante dalla presente dichiarazione: indicare i crediti risultanti dalla presente dichiarazione;
più in particolare:
– al **rigo RX1** (IRPEG), riportare l'importo a credito di cui al rigo RN31, al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo (rigo RN33), e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (rigo RQ11) e per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ19).

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro l'importo ottenuto dalla operazione sopraindicata secondo il seguente schema:

$$\text{RN31} - \text{RN33} - \text{RQ11} - \text{RQ19} \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{Importo in Lire} \\ \hline \text{.000} \\ \hline \end{array} : 1936,27 = \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{Importo in Euro} \\ \hline \text{,00} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Riportare l'importo in} \\ \text{RX1, colonna 1} \end{array}$$

- al **rigo RX2** (IVA), riportare il credito desunto dalla differenza tra il rigo VL32 e il rigo VL37. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito (somma dei rigi VL32 al netto degli eventuali rigi VL37), e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula: VL33-VL34 -VL35+VL36.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro l'importo ottenuto dalla operazione sopraindicata secondo il seguente schema:

VL32 - VL37 ovvero somma (VL32 - VL37) - somma (VL33 - VL34 - VL35 + VL36)	Importo in Lire [] .000	: 1936,27 =	Importo in Euro [] ,00	Riportare l'importo in RX2, colonna 1
--	-----------------------------	-------------	----------------------------	--

– al **rigo RX3** (IRAP), riportare l'importo a credito di cui al rigo IQ95.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

IQ95	Importo in Lire [] .000	: 1936,27 =	Importo in Euro [] ,00	Riportare l'importo in RX3, colonna 1
------	-----------------------------	-------------	----------------------------	--

– al **rigo RX4** (eccedenza a credito di cui al quadro RK), riportare l'importo a credito di cui al rigo RK21.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

RK21	Importo in Lire [] .000	: 1936,27 =	Importo in Euro [] ,00	Riportare l'importo in RX4, colonna 1
------	-----------------------------	-------------	----------------------------	--

– al **rigo RX5** (imposta sostitutiva di cui al quadro RG), riportare l'importo a credito di cui al rigo RG35.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro il sopraindicato importo secondo il seguente schema:

RG35	Importo in Lire [] .000	: 1936,27 =	Importo in Euro [] ,00	Riportare l'importo in RX5, colonna 1
------	-----------------------------	-------------	----------------------------	--

- in **colonna 2**, eccedenza di versamento a saldo: riportare l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4;

- in **colonna 3**, credito di cui si chiede il rimborso: indicare l'importo di cui alle colonne 1 e 2 relativamente al quale si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'iva deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva (v. Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2002 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata);
- in **colonna 4**, credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione: indicare l'importo di cui alle **colonne 1 e 2** al netto di quanto riportato in **colonna 3**, da utilizzare in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 e/o da computare in detrazione.

21.4

Sezione II Riepilogo IVA

Nel **rigo RX16** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL33 (IVA a debito) i crediti d'imposta eventualmente utilizzati (righe VL34+VL35) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL36).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel **rigo RX16** deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto, secondo la formula (VL33 - VL34 - VL35 + VL36) e la somma degli importi a credito (rigo VL32 - rigo VL37) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

Se il modello è stato compilato in Lire, occorre convertire in euro l'importo ottenuto dalla operazione sopraindicata secondo il seguente schema:

VL33 - VL34 - VL35 + VL36 ovvero somma (VL33 - VL34 - VL35 + VL36) - somma (VL32 - VL37)	Importo in Lire [] .000	: 1936,27 =	Importo in Euro [] ,00	Riportare l'importo in RX16
--	-----------------------------	-------------	----------------------------	--------------------------------

21.5

Sezione III

Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, delle imposte sostitutive di cui al quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:

- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2001 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241.

ATTENZIONE: la presente sezione va, comunque, compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2002.

Nei righe da **RX17** a **RX24**:

- in **colonna 1**, codice tributo: indicare il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si riporta;
- in **colonna 2**, eccedenza o credito precedente: indicare l'ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro RX - Sezione I del modello UNICO 2001, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2001 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione. Tale importo deve essere convertito in euro secondo il seguente schema:

	Importo in Lire		Importo in Euro	
Eccedenza o credito da Modello UNICO 2001	.000	: 1936,27 =	,00	Riportare l'importo nei righe da RX17 a RX24, col. 2

- in **colonna 3**, importo compensato nel Mod. F24: indicare l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

ATTENZIONE: Se sono state effettuate compensazioni esclusivamente in Euro, riportare direttamente la somma di tali importi nella presente colonna 3, previo arrotondamento all'unità di Euro. Nel caso in cui alcune o tutte le compensazioni siano state effettuate in Lire, l'importo complessivo delle compensazioni in Euro da riportare nella presente colonna dovrà essere così determinato.

	Importo in Lire		Importo in Euro da riportare in centesimi	
Somma degli importi compensati in lire in F24	.000	: 1936,27 =	, --	+
	Importo in Euro da riportare in centesimi		Importo in Euro arrotondato all'unità	
Eventuale somma degli importi compensati in euro in F24	, --	=	,00	Riportare l'importo nei righe da RX17 a RX24, col. 3

Il credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a colonna 2 e l'importo di cui a colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;

- in **colonna 4**, importo di cui si chiede il rimborso: indicare l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso;
- in **colonna 5**, importo residuo da compensare: indicare l'ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a **colonna 2** e la somma degli importi di cui a **colonne 3 e 4**, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2001 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

R22 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI ACCONTI - COMPENSAZIONI RATEIZZAZIONE

22.1 Versamenti

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti entro **l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione (art. 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, in vigore dal 1° gennaio 2002).**

Ad esempio:

- 1. Società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con esercizio o periodo di gestione coincidente con l'anno solare. La società chiude l'esercizio di gestione alla data del 31 dicembre 2001 e deve effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2002.**
- 2. Società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare. In caso di chiusura dell'esercizio di gestione alla data del 30 giugno 2002, la società deve effettuare i versamenti entro il 31 gennaio 2003.**

ATTENZIONE Le società aventi esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare, il cui previgente ordinario termine di versamento (coincidente con il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione alle banche o agli uffici postali, fissato nel mese successivo alla data di approvazione del bilancio) è pendente alla data del 1° gennaio 2002, debbono effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, entro il nuovo termine di versamento fissato nell'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione.

Esempio:

Chiusura dell'esercizio di gestione: 30 settembre 2001;

Data di approvazione del bilancio: 22 gennaio 2002;

Vecchio termine di versamento: 22 febbraio 2002;

Nuovo termine di versamento: 30 aprile 2002;

poiché il vecchio termine di versamento è pendente alla data del 1° gennaio 2002, i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto debbono essere effettuati entro il nuovo termine di versamento, ovvero entro il 30 aprile 2002.

Le società che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato ed il successivo 17 è festivo) devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Pertanto:

- nell'esempio n. 1, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio, all'1,20% se effettuato entro il 17 giugno (il 16 giugno è festivo), all'1,60% se effettuato entro il 16 luglio e al 2% se effettuato entro il 31 luglio;

ATTENZIONE Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se invece gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateizzazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno euro 10,33, ad eccezione dell'IVA il cui importo minimo da versare è pari a euro 1,03.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento.

In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati per l'incasso alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari e di vaglia

cambiarsi di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero carta POSTAMAT con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEG e l'IRAP il versamento minimo è di **euro 10,33**), è pari a **euro 1,03**;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 18 marzo al 31 luglio (società con esercizio o periodo di gestione coincidente con l'anno solare) gli interessi nella misura dell'1% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui all'art. 7 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542, **come modificato dall'art. 11, comma 4, del DPR 7 dicembre 2001, n. 435**, e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario".

22.2

Acconti

L'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, la percentuale dell'acconto è aumentata dal 98 al **98,5** per cento.

L'art. 2, comma 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede che "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11".

Detta disposizione comporta, per i soggetti che hanno usufruito dei benefici previsti dal richiamato art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999, per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133, l'onere di commisurare l'acconto, laddove si avvalgano del c.d. metodo "storico", sull'imposta che avrebbero liquidato per il periodo d'imposta precedente se non avessero fruito dell'agevolazione.

Ai fini del computo dell'acconto dell'Irpeg, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996).

22.3

Compensazione

In base all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti. I crediti risultanti dal modello UNICO 2002 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno

successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di esercizio o periodo di gestione coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

ATTENZIONE Il modello di pagamento F24 consente a tutti gli enti destinatari del versamento unitario di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. In assenza della presentazione del modello F24, nessuna compensazione può ritenersi eseguita e, pertanto, il contribuente che opera la compensazione è perciò obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo. Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito, il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righe da RX1 a RX15 del quadro RX - Sezione I;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righe da RX1 a RX15 della Sezione I del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare, compresa la detrazione.

Ad esempio:

- nel caso dell'Irpeg, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2002 senza esporre la compensazione sul Mod. F24;
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2002 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Ad esempio, l'eccedenza a credito Irpeg può essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire l'acconto Irpeg.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito, il contribuente che ha un credito Iva annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni periodiche senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX2, colonna 4, il credito Iva andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpeg ed un debito a titolo di acconto Irpeg dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito relativo all'acconto Irpeg andrà indicato al netto della parte di credito Irpeg utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Irpeg e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpeg risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 4, il credito Irpeg andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata attraverso il mod. F24.

ATTENZIONE I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, semprechè il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2001/2002, in scadenza al 16 febbraio 2002, potrà essere utilizzato per compensazione dal 18 febbraio 2002 fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

22.4

Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

ATTENZIONE Qualora l'importo della singola rata risulti con cifre dopo la virgola, il relativo versamento deve essere effettuato con l'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,853 arrotondato diventa euro 10.000,85; euro 10.000,855 arrotondato diventa euro 10.000,86; euro 10.000,857 arrotondato diventa euro 10.000,86).

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per l'effettuazione dei pagamenti. Qualora la prima rata di versamento scada il 31 luglio (esempio n. 1 al paragrafo 22.1), la seconda scade il successivo 16 agosto. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno cal-

colati secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

ATTENZIONE Gli interessi per la rateazione sono del 6 per cento annuo pari allo 0,50% mensile.

Pertanto:

- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,27% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 1° al 16 agosto;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,77% (0,27% + 0,50%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 17 agosto al 16 settembre.

Rata	Scadenza	Interessi %
1°	31/7	0
2°	16/8	0,27%
3°	16/9	0,77%
4°	16/10	1,27%
5°	18/11	1,77%

In riferimento al secondo degli esempi contenuti nel paragrafo 22.1, nel quale l'esercizio di gestione si chiude alla data del 30 giugno 2002, considerato che l'effettuazione dei relativi versamenti (saldo e primo acconto) viene a scadere il 31 gennaio 2003, la società può versare la prima rata entro tale data. Il pagamento rateale, in ogni caso, dovrà essere completato entro la rata del 17 novembre 2003 (il 16 novembre cade di domenica).

QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dall'amministratore di condominio nell'edificio, in carica al 31 dicembre **2001**, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro **258,23** (lire 500.000) annue, a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 (lire 500.000), per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere **esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta** che il condominio è obbligato a presentare **per l'anno 2001**.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel punto 1, il codice fiscale;
- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare. La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:

- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, se il fornitore è un soggetto non residente, il codice dello Stato estero di residenza (vedere in **Appendice** l'Elenco degli Stati esteri);
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il **servizio telematico Entratel**, operativo dal 1998, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti (**maggiori dettagli al paragrafo 6**);
- il **servizio telematico Internet**, operativo dal 2000, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni **previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7)**.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i **propri versamenti**, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Non è consentito effettuare i versamenti per il tramite degli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito **Internet dell'Agenzia delle Entrate** (www.agenziaentrate.it) alla voce **"Servizi online"**.

1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi **telematici** richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche **minime**:

Ambiente Windows

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori.

Ambiente MAC/OS

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:

- Browser (Netscape Communicator, **Internet** Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- compilare la **propria dichiarazione** UNICO 2002 Persone fisiche;
- compilare il **proprio modello** di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.it.

Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

3. UTENTI ABILITABILI

3.1

Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni dall'anno **2002** sono:

- i **contribuenti** tenuti nell'anno **2002** alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione **relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2001, un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.822, 84 (lire 50 milioni)**;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- i **contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.**

I soggetti sopra elencati, **possono assolvere a tale adempimento** anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli **incaricati** della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;**
- **i Caf – dipendenti;**
- **i Caf – imprese;**
- **coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;**
- **gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;**
- **gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.**

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla trasmissione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla trasmissione telematica.

Sono **obbligati** ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli delle:

- banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono assolvere all'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2

Servizio telematico Internet

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica in base a quanto precisato nelle premesse al presente capitolo, devono utilizzare il servizio telematico **Internet** se intendono ef-

fettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non **sono** obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni nei sensi sopra illustrati possono comunque utilizzare il servizio telematico **Internet** per presentare la **propria dichiarazione** ed effettuare i **propri versamenti**, oppure possono rivolgersi alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A., o avvalersi, per la sola presentazione della dichiarazione, degli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che **presentano** telematicamente la **propria dichiarazione**, un prodotto **software** di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti **software** che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate prevedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto prevedono di segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il **software** che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il **software** distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso **software** che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

4.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- connettersi al servizio (**Internet** o Entratel);
- collegarsi al sito WEB ;
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

4.5

Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti **software** distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le **comunicazioni per gli utenti sulle quali** viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

4.6

Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

Le **comunicazioni di avvenuta presentazione** (ricevute) vengono prodotte **per** ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- **una ricevuta relativa al file inviato;**
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se **le ricevute sono disponibili sul** sito Web **del servizio telematico utilizzato**: il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute e, utilizzando il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.

Le **comunicazioni di avvenuta presentazione** contengono:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'instestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- **una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;**
- **una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).**

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni ;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione **per via telematica** evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

5.1

File scartati

Lo scarto del file comporta **la mancata presentazione** di tutte le dichiarazioni in esso contenute. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2

Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal **software** di controllo con il simbolo "****";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal **software** di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono **non contemplare alcune situazioni molto particolari**, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3

Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, etc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito <http://assistenza.finanze.it> e sul sito <http://uniconline.finanze.it>

5.4

Dichiarazioni doppie

Periodicamente **l'Agenzia delle Entrate** provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB **dei servizi telematici o per posta elettronica**, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, etc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico **al**

quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il **software** che consente di **effettuare** l'operazione descritta. **Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l'esito della loro elaborazione.**

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1

Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, agli uffici I.V.A. e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.

Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché gli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.agenziaentrate.it**, oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.

6.2

Accesso al servizio

Il servizio non è raggiungibile via Internet: al momento dell'abilitazione vengono fornite anche le **istruzioni** necessarie a configurare la connessione.

Occorre dotarsi di un modem (se già non lo utilizzate, ad esempio, per l'accesso a Internet). È possibile utilizzare una normale linea telefonica o una linea ISDN.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.

Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:

- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Importante: le modalità **di invio** sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, **ma** nella fase di elaborazione il sistema provvederà **sempre** a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

6.3

Generazioni delle chiavi

Per gli utenti del **servizio telematico Entratel** sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti **software** che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

6.4

Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio **dell'Agenzia delle Entrate** al momento del rilascio dell'abilitazione.

Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche: il sito <http://assistenza.finanze.it>, **nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;**

- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET

7.1

Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito uniconline.finanze.it ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina "Abilitazione".

L'interessato otterrà subito una prima parte del Pincode, riceverà, **tramite il servizio postale**, al proprio domicilio sia la seconda parte del Pincode sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico **Internet** non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Il contribuente italiano non residente nel territorio dello Stato, che intenda conseguire l'abilitazione al servizio telematico Internet, deve inoltrare la propria richiesta via web.

Copia di tale richiesta, cui deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, deve essere presentata, anche via fax, al Consolato italiano competente.

Quest'ultimo, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito uniconline.finanze.it.

ATTENZIONE: Qualora il contribuente non residente sia un soggetto diverso da persona fisica e intenda trasmettere DIRETTAMENTE la propria dichiarazione, potrà avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del Pincode.

Altrimenti, potrà avvalersi di un intermediario abilitato ovvero presentare la predetta dichiarazione tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia, il quale consegnerà l'abilitazione al servizio telematico Internet od Entratel, in ragione dei requisiti posseduti.

7.2 Accesso al servizio

È necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet* Service Provider.

7.3 Pincode

Il Pincode viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, **registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività**).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4 Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito uniconline.finanze.it, dove è possibile consultare la voce "**Ti aiuto? Domande più frequenti**", che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazioni di avvenuta presentazione.

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Pincode

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Pincode del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Pincode del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del **Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Generazioni delle chiavi di autenticazione

È una funzione del **software**, distribuito dall'Agenzia agli utenti del **servizio telematico Entratel**, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:

- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:

- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.

L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2002 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2002 (approvate con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2002, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2002).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2002 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello ed i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2002 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2002 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2002 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

APPENDICE

■ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:

- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a euro 1.032,91 (lire 2 milioni) sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997). La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazioni (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 prevede che le eccedenze dell'IRPEG risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o en-

ti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.

La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'IRPEG; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.

La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (quadro RK) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve, altresì, indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.

Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti dell'IRPEG, anche in acconto, dell'imposta integrativa di cui all'art. 105-bis del Tuir e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso ovvero in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997.

■ Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale; gli immobili, inoltre, devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

■ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze

attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir. In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.

In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.

Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che

analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili - nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato DPR n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coe-

renza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

■ Crediti d'imposta

1. Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 105 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) per gli utili la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 56,25 per cento (come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 342), fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.

Per gli utili, invece, la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.

La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del DPR n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:

- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 56,25 o 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 56,25 o 58,73 per cento spetta in misura limitata di cui agli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura del 56,25 per cento.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2. Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge n. 77 del 1983 e dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del D.L. n. 476 del 1956, convertito dalla legge n. 786 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici") spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

3. Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, per i proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

4. Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:

- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

Credito di imposta = $\frac{\text{Reddito estero} \times \text{Imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del DPR 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.

Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esposta già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce. Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 4, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 4, della Convenzione con il Brasile) è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

5. Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

L'art. 23, comma 1, del Tuir, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a cia-

scun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non percepiti e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'Irpeg.

■ Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti

L'art. 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha stabilito che le indennità e i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione del reddito. Con riguardo a tale ultima fattispecie, il premio di fermo definitivo è corrisposto, tra l'altro, alle imprese di pesca che:

- a) demoliscono il natante;
- b) assegnano definitivamente la nave a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità;
- c) trasferiscono definitivamente il natante in un Paese extra-comunitario.

Analogo regime fiscale deve intendersi applicabile ai premi corrisposti per la costituzione di società miste (art. 9 del citato regolamento CE n.3699/93) che comporta, difatti, il trasferimento definitivo del natante nei registri navali di un Paese terzo, senza la possibilità di esercitare nuovamente l'attività di pesca nelle acque comunitarie.

■ Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

■ Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis del Tuir, in

occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno. L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriori e successivo alla data della delibera di distribuzione.

Per effetto del comma 2-ter inserito nell'art. 96-bis dall'art. 1, comma 1, della legge n. 342 del 2000, le predette disposizioni possono essere applicate anche per le partecipazioni in società residenti in Stati non appartenenti all'U.E., soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai sensi del comma 2 del citato art. 1 della legge n. 342, tale disposizione si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella G.U. dei predetti decreti. Con decreto 21 novembre 2001, in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, sono stati individuati gli Stati e territori esteri cui si applicano le disposizioni del predetto comma 2-ter.

■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni), la rendita da indicare viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è sito.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato il relativo canone determinato ai sensi degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir.

I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono indicare in dichiarazione la rendita catastale.

In relazione a tale ultima ipotesi ed in considerazione dell'obiettivo incertezza sull'interpretazione della normativa di riferimento, gli uffici non procederanno al recupero di imposte in sede di controllo formale né all'applicazione di sanzioni.

■ Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEG.

Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.

L'art. 11 della legge n. 388 del 2000 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. n. 457 del 1997 sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir. Per il periodo d'imposta 2001 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrono una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.

I soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti.

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nel quadro RF (rigo RF10).

Qualora, a seguito di tale adeguamento, **l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2001** superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (**euro 309.874,14** pari a **lire 600 milioni** e **euro 516.456,90** pari a **lire un miliardo**), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo www.agenziaentrate.it.

Nel prodotto informatico viene fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a **euro 5.164.568,99** (lire 10 miliardi). A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570. Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali. Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

Plusvalenze iscritte

A seguito dell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e della riformulazione della lett. c) del comma 1 del successivo art. 76, secondo cui "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito", le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni vigenti.

I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicati nel quadro RV.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.

Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute. Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3% dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32 (lire 62.500), pari ad 1/8 di euro 258 (lire 500.000), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta,

di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
 - venga presentata una dichiarazione integrativa.
- b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni - Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258 (lire 500.000). Se non sono dovute imposte, si applica la

sanzione da euro 258 (lire 500.000) ad euro 1.032 (lire 2.000.000) aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 (lire 500.000) ad euro 1.032 (lire 2.000.000), aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta.

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta: - ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; - ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

■ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le

imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07 (pari a lire 300.000.000), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38 (pari a lire 200.000.000);
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60 (pari a lire 4.000.000.000).

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53 (pari a lire 150.000.000). Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi. Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67,

comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al DPR 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
- e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) esercenti attività turistica;
- g) esercenti attività di estetista;
- h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo nonché a quelle sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000, per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

■ Spese per trasferte (art. 62, commi 1-ter e 1-quater, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76 (lire 350.000); il predetto limite è elevato a euro 258,23 (lire 500.000), per le trasferte all'estero.

Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto li-

mite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Per effetto del comma 1-quater le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a euro 56,81 (lire 110.000) e a euro 92,96 (lire 180.000) al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.

L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 62, comma 1-quater, del Tuir si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir, se la società cooperativa di autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo forfetario né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8

maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il DPR 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per il periodo d'imposta 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione (quadro RF, rigo RF10) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.

Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi di settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500.000), a euro 2.065 (lire 4 milioni), ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

■ Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)

L'art. 71 del Tuir, prevede due distinti meccanismi di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonché delle perdite sui crediti stessi:

– ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili dai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari;

– ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i criteri

applicabili dagli enti creditizi e finanziari. In particolare, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione del valore dei crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite dello 0,60 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio – assunto al lordo delle svalutazioni stesse – e, per l'eccedenza, in quote costanti nei nove esercizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano - fino a concorrenza dei relativi importi - fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni così dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,60 per cento.

Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria.

Nel caso in cui in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni non raggiunga il predetto limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti costituito in conformità a disposizioni di legge, fino a concorrenza del limite testé citato. Tali accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Tale disciplina comporta che il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio. Le perdite sui crediti svalutati, calcolate con riferimento al valore di bilancio, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Il descritto meccanismo di determinazione delle perdite deducibili si applica anche in relazione ai crediti appartenenti a categorie omogenee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, qualora l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria venga considerato come indistintamente riferibile alla totalità dei crediti compresi nella categoria, le perdite - da calcolarsi con riguardo al valore dei crediti al lordo delle svalutazioni – vanno previamente imputate a riduzione del suddetto ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su

crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Si abbia ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti:

Credito A ₁ val. nom.	4.000
Credito A ₂ val. nom.	<u>2.000</u>
Totale	6.000
Valore di bilancio di A ₁ e A ₂	<u>5.700</u>
Svalutazioni complessive	300

Ipotizzando che nel corso del 2001 si verifichi l'incasso del credito A₁ per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al valore nominale del credito stesso, viene imputata preliminarmente alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e per

l'eccedenza, pari a 200, viene dedotta nell'esercizio, applicando i criteri ordinari. Per effetto dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, le disposizioni dei commi 3 e 5 dell'art. 71 del Tuir sono applicate anche alle imprese di assicurazione per le svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati.

■ **Trasferimento di sede all'estero (articolo 20-bis del Tuir)**

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei com-

ponenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzati, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

ELENCO DEGLI STATI ESTERI

ABU DHABI	238	COSTA D'AVORIO	146	LETTONIA	258	ROMANIA	061
AFGHANISTAN	002	COSTA RICA	019	LIBANO	095	RUANDA	151
AJMAN	239	CROAZIA	261	LIBERIA	044	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
ALBANIA	087	CUBA	020	LIECHTENSTEIN	045	SAHARA OCCIDENTALE	166
ALGERIA	003	DANIMARCA	021	LITUANIA	090	SAINT KITTS E NEVIS	195
AMERICAN SAMOA ISOLE	148	DOMINICA	192	LUSSEMBURGO	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ANDORRA	004	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	MACAO	092	SAINTE LUCIA	199
ANGOLA	133	DUBAI	240	MADAGASCAR	059	SAINTPIERRE E MIQUELON	248
ANGUILLA	209	EAST TIMOR	287	MACE DONIA	278	SAMOA OCCIDENTALI	131
ANTIGUA E BARBUDA	197	ECUADOR	024	MADAGASCAR	104	SAN MARINO	037
ANTILLE OLANDESI	251	EGITTO	023	MADEIRA	235	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
ARABIA SAUDITA	005	EL SALVADOR	064	MALAWI	056	SAO TOME E PRINCIPE	187
ARGENTINA	006	ERITREA	277	MALAYSIA	106	SENEGAL	152
ARMENIA	266	ESTONIA	257	MALDIVE	127	SEYCHELLES	189
ARUBA	212	ETIOPIA	026	MALI	149	SHARJAH	243
ASCENSION	227	FAEROER (ISOLE)	204	MALTA	105	SIERRA LEONE	153
AUSTRALIA	007	FALKLAND (ISOLE)	190	MAN ISOLA	203	SINGAPORE	147
AUSTRIA	008	FIJI	161	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SIRIA	065
AZERBAIGIAN	268	FILIPPINE	027	MAROCCO	107	SLOVACCHIA	276
AZZORRE ISOLE	234	FINLANDIA	028	MARSHALL (ISOLE)	217	SLOVENIA	260
BAHAMAS	160	FRANCIA	029	MARTINICA	213	SOMALIA	066
BAHRAIN	169	FUJJIYRAH	241	MAURITANIA	141	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
BANGLADESH	130	GABON	157	MAURITIUS	128	SPAGNA	067
BARBADOS	118	GAMBIA	164	MAYOTTE	226	SRI LANKA	085
BELGIO	009	GEORGIA	267	MEIILLA	231	ST. HELENA	254
BELIZE	198	GERMANIA	094	MESSICO	046	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
BENIN	158	GHANA	112	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	STATI UNITI	069
BERMUDA	207	GIAMAICA	082	MIDWAY ISOLE	177	SUDAN	070
BHUTAN	097	GIAPPONE	088	MOLDOVIA	265	SURINAM	124
BIELORUSSIA	264	GIBILTERRA	102	MONGOLIA	110	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
BOLIVIA	010	GIBUTI	113	MONTserrat	208	SVEZIA	068
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	GIORDANIA	122	MOZAMBICO	134	SVIZZERA	071
BOTSWANA	098	GOUGH	228	MYANMAR	083	SWAZILAND	138
BOUVET ISLAND	280	GRECIA	032	NAMIBIA	206	TAGIKISTAN	272
BRASILE	011	GRENADA	156	NAURU	109	TAIWAN	022
BRUNEI DARUSSALAM	125	GROENLANDIA	200	NEPAL	115	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUADALUPA	214	NICARAGUA	047	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BURKINA FASO	142	GUAM ISOLA DI	154	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BURUNDI	025	GUATEMALA	033	NIGERIA	117	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
CAMBODIA	135	GUAYANA FRANCESE	123	NIUE	205	THAILANDIA	072
CAMERUN	119	GUERNSEY C.I.	201	NORFOLK ISLAND	285	TOGO	155
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA	137	NORVEGIA	048	TOKELAU	236
CANADA	013	GUINEA BISSAU	185	NUOVA CALEDONIA	253	TONGA	162
CANARIE ISOLE	100	GUINEA EQUATORIALE	167	NUOVA ZELANDA	049	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAPO VERDE	188	GUYANA	159	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CAROLINE ISOLE	256	HAITI	034	PAESI BASSI	050	TUNISIA	075
CAYMAN (ISOLE)	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	PAESI NON CLASSIFICATI	799	TURCHIA	076
CECA (REPUBBLICA)	275	HONDURAS	035	PAKISTAN	036	TURKMENISTAN	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	HONG KONG	103	PALAU	216	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
CEUTA	246	INDIA	114	PANAMA	051	TUVALU	193
CHAFARINAS	230	INDONESIA	129	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	UCRAINA	263
CHAGOS ISOLE	255	IRAN	039	PAPUA NUOVA GUINEA	186	UGANDA	132
CHRISTMAS ISLAND	282	IRAQ	038	PARAGUAY	052	UMM AL QAIWAIN	244
CIAD	144	IRLANDA	040	PENON DE ALHUCEMAS	232	UNGHERIA	077
CILE	015	ISLANDA	041	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	URUGUAY	080
CINA	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PERU'	053	UZBEKISTAN	271
CIPRO	101	ISOLE SALOMONE	191	PITCAIRN	175	VANUATU	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279	ISRAELE	182	POLINESIA FRANCESE	225	VENEZUELA	081
CLIPPERTON	223	JERSEY C.I.	202	POLONIA	054	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
COCOS (KEELING) ISLAND	281	JUGOSLAVIA	043	PORTOGALLO	055	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
COLOMBIA	017	KAZAKISTAN	269	PORTORICO	220	VIETNAM	062
COMORE	176	KENYA	116	PRINCIPATO DI MONACO	091	WAKE ISOLE	178
CONGO	145	KIRGHIZISTAN	270	QATAR	168	WALLIS E FUTUNA	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	KIRIBATI	194	RAS EL KAIMAH	242	YEMEN	042
COOK ISOLE	237	KUWAIT	126	REGNO UNITO	031	ZAMBIA	058
COREA (REPUBBLICA DI)	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136	REPUBBLICA SUDAFRICANA	078	ZIMBABWE	073
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074	LESOTHO	089	REUNION	247		

STUDI DI SETTORE

MANIFATTURE

SD01A 15.52.0 15.82.0	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di gelati; Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati;	SD09A 36.11.1	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;	28.40.1 28.40.2 28.40.3	escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda; Produzione di pezzi di acciaio fucinati;
15.84.0	Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.	36.12.2	Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;	28.40.4	Produzione di pezzi di acciaio stampati;
		36.13.0	Fabbricazione di altri mobili per cucina;	28.51.0	Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; trancitura e lavorazione a sbalzo;
		36.14.1	Fabbricazione di altri mobili in legno;	28.61.0	Sinterizzazione dei metalli e loro leghe;
		36.14.2	Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.	28.62.1 28.63.0 28.71.0	Trattamento e rivestimento dei metalli; Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria;
SD01B 15.81.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di pasticceria fresca.	SD09B 36.11.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di poltrone e divani.	28.72.0	Fabbricazione di utensileria a mano;
SD02U 15.85.0	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.	SD09C 20.10.0 20.20.0	(in vigore dal 1999) Taglio, piallatura e trattamento del legno; Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli; Fabbricazione di imballaggi in legno.	28.73.0	Fabbricazione di serrature e cerniere; Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi;
SD03U 15.61.1 15.61.2	(in vigore dal 1998) Molitura dei cereali; Altre lavorazioni di semi e granaglie.	SD09D 20.30.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).	28.74.1 28.74.2 28.74.3	Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero; Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;
SD04A 26.70.2	(in vigore dal 1998) Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.	SD09E 20.30.2	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;	28.75.1	Produzione di filettatura e bulloneria; Produzione di molle;
SD04B 14.11.1 14.11.2 14.13.0	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietre ornamentali; Estrazione di altre pietre da costruzione; Estrazione di ardesia.	20.51.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);	28.75.2	Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
SD04C 14.21.0	(in vigore dal 1999) Estrazione di ghiaia e sabbia.	20.52.1	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.	28.75.3	Costruzione di stoviglie, pentolame, vassellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno;
SD04D 14.12.1 14.12.2	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietra da gesso e di anidrite; Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;	SD10A 17.11.0 17.14.0 17.21.0	(in vigore dal 1998) Preparazione e filatura di fibre tipo cotone; Preparazione e filatura di fibre tipo lino; Tessitura di filati tipo cotone.	28.75.4 28.75.5	Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate;
14.22.0 14.50.1	Estrazione di argilla e caolino; Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;	SD10B 17.40.1	(in vigore dal 1998) Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	28.75.6	Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica;
14.50.3	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).	SD12U 15.81.1	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di prodotti di panetteria.	SD21U 33.40.1	Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie;
SD04E 26.70.1	(in vigore dal 1998) Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;	SD13U 17.30.0	(in vigore dal 1999) - Sperimentale Finissaggio dei tessuti.	33.40.2	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.
26.70.3	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.	SD14U 17.12.1	(in vigore dal 1999) - Sperimentale Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;	SD22U 31.50.0	Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.
SD06U 17.54.6	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di ricami.	17.12.2	Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;	SD24A 52.42.5	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.
SD07A 17.71.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.	17.13.1	Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;	SD24B 18.30.B	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria.
SD07B 17.72.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;	17.13.2	Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitol e matasse; attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;	SD25U 18.30.A 19.10.0	(in vigore dal 2000) Confezione di articoli in pelliccia.
17.73.0 17.74.0 17.75.0	Fabbricazione di maglieria esterna; Fabbricazione di maglieria intima; Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.	17.17.0	Tessitura di filati tipo lana cardata; Tessitura di filati tipo lana pettinata; Tessitura di altre materie tessili; Fabbricazione di maglierie.	SD26U 18.10.0	(in vigore dal 2000) Preparazione e tintura di pelli; Preparazione e concia del cuoio.
SD07C 18.22.1	(in vigore dal 1999) Confezione di vestiario esterno.	SD16U 18.22.2	(in vigore dal 1999) Confezione su misura di vestiario.	SD27U 19.20.0	(in vigore dal 2000) Preparazione e concia del cuoio.
SD07D 18.21.0 18.24.3	(in vigore dal 1999) Confezione di indumenti da lavoro; Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.	SD18U 26.21.0 26.30.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;	SD28U 26.12.0	(in vigore dal 2001) Lavorazione e trasformazione del vetro piano;
SD07E 18.23.0	(in vigore dal 1999) Confezione di biancheria personale.	26.40.0	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.	26.15.1	Lavorazione e trasformazione del vetro cavo;
SD07F 18.24.1 18.24.2	(in vigore dal 1999) Confezione di cappelli; Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.	SD19U 28.12.1 28.12.2	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici; Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.	26.15.2 26.15.3	Lavorazione di vetro a mano e a soffio; Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori);
SD07G 18.24.4	(in vigore dal 1999) Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.	SD20U 28.11.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di parti di strutture;	SD29U 26.61.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.
SD08U 19.30.1 19.30.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di calzature non in gomma; Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;	28.21.0	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture;	26.63.0 26.66.0	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia; Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
19.30.3	Fabbricazione di calzature, soles e tacchi in gomma e plastica.	28.22.0 28.30.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore,	SD32U 28.52.0	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.
				28.62.2	Lavori di meccanica generale per conto terzi;
				29.11.1	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici;
					Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i mo-

29.11.2	tori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili); Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione;	29.56.5	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SG43U	(in vigore dal 1998)
29.12.0	Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	29.60.0	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni;	SG44U	(in vigore dal 1999)
29.13.0	Fabbricazione di rubinetti e valvole;	29.71.0	Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7.);	55.11.0	Alberghi e motel, con ristorante;
29.14.1	Fabbricazione di organi di trasmissione;	29.72.0	Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7.).	55.12.0	Alberghi e motel, senza ristorante.
29.14.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere;	SD33U	(in vigore dal 2000)	SG46U	(in vigore dal 1998)
29.21.1	Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori;	27.41.0	Produzione di metalli preziosi e semilavorati;	29.31.2	Riparazione di trattori agricoli.
29.21.2	Riparazione di fornaci e bruciatori;	36.22.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;	SG47U	(in vigore dal 1998)
29.22.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	36.22.2	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.	50.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici.
29.22.2	Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;	SD34U	(in vigore dal 2001)	SG49U	(in vigore dal 1998)
29.23.1	Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;	33.10.3	Fabbricazione di protesi dentarie;	50.40.3	Riparazioni di motocicli e ciclomotori.
29.23.2	Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;	SD35U	(in vigore dal 2001)	SG50U	(in vigore dal 1998)
29.24.1	Costruzione di materiale per saldatura non elettrica;	22.11.0	Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni;	45.41.0	Intonacatura;
29.24.2	Costruzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (comprese parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	22.13.0	Edizione di riviste e periodici;	45.43.0	Rivestimento di pavimenti e di muri;
29.24.3	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.;	22.15.0	Altre edizioni;	45.44.0	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.
29.24.4	Riparazione di altre macchine di impiego generale;	22.22.0	Altre stampe di arti grafiche;	SG51U	(in vigore dal 1998)
29.31.1	Fabbricazione di trattori agricoli	22.23.0	Rilegatura e finitura di libri;	74.84.A	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.
29.32.1	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;	22.24.0	Composizione e fotoincisione;	SG56U	(in vigore dal 2000) - Sperimentale
29.32.2	Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;	22.25.0	Altri servizi connessi alla stampa.	85.14.1	Laboratori di analisi cliniche.
29.40.0	Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SD36U	(in vigore dal 2001)	SG58U	(in vigore dal 1999)
29.51.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	27.21.0	Fabbricazione di tubi di ghisa;	55.22.0	Campeggi e aree attrezzate per roulettes;
29.52.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	27.31.0	Stiratura a freddo;	55.23.1	Villaggi turistici.
29.53.0	Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	27.32.0	Laminazione a freddo di nastri;	SG60U	(in vigore dal 2000)
29.54.1	Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	27.33.0	Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo;	92.72.1	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).
29.54.2	Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	27.34.0	Trafilatura;	SG61A	(in vigore dal 1998)
29.54.3	Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stiferie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	27.35.0	Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio n.c.a. produzione di ferroleghie non CECA;	51.17.0	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.
29.55.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	27.51.0	Fusione di ghisa;	SG61B	(in vigore dal 1998)
29.56.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	27.52.0	Fusione di acciaio;	51.15.0	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.
29.56.2	Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	27.53.0	Fusione di metalli leggeri;	SG61C	(in vigore dal 1998)
29.56.3	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	27.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi;	51.16.0	Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.
29.56.4	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SD37U	(in vigore dal 2001)	SG61D	(in vigore dal 1998)
		35.12.0	Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive;	51.18.0	Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;
		SD38U	(in vigore dal 2001)	51.19.0	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.
		36.12.1	Fabbricazione di mobili metallici;	SG61E	(in vigore dal 1999)
		SD47U	(in vigore dal 2001)	51.14.0	Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).
		21.21.0	Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone;	SG61F	(in vigore dal 1999)
		21.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici;	51.11.0	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.
		21.25.0	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone n.c.a.;	SG61G	(in vigore dal 1999)
				51.12.0	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.
		■ SERVIZI		SG61H	(in vigore dal 1999)
		SG31U	(in vigore dal 1998)	51.13.0	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.
		50.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli.	SG62U	(in vigore dal 1999)
		SG32U	(in vigore dal 1998)	55.30.5	Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.
		50.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.	SG63U	(in vigore dal 1999)
		SG33U	(in vigore dal 1998)	55.40.4	Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.
		93.02.3	Servizi degli istituti di bellezza.	SG64U	(in vigore dal 1999)
		SG34U	(in vigore dal 1998)	55.40.3	Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.
		93.02.1	Servizi dei saloni di barbiere;	SG65U	(in vigore dal 1999)
		93.02.2	Servizi dei saloni di parrucchiere.	55.23.6	Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;
		SG35U	(in vigore dal 1998)	SG66U	(in vigore dal 2001)
		55.30.2	Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.	72.10.0	Consulenza per installazione di elaboratori elettronici;
		SG36U	(in vigore dal 1998)		
		55.30.1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.		
		SG37U	(in vigore dal 1998)		
		55.40.1	Bar e caffè;		
		55.40.2	Gelaterie.		
		SG39U	(in vigore dal 1998)		
		70.31.0	Agenzie di mediazione immobiliare.		

72.20.0	Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;				
72.30.0	Elaborazione elettronica dei dati;				
72.40.0	Attività delle banche di dati;				
72.50.0	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici;				
72.60.1	Servizi di telematica, robotica, e eidomatica;				
72.60.2	Altri servizi connessi all'informatica;				
SG67U	(in vigore dal 1999)				
93.01.1	Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;				
93.01.2	Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.				
SG68U	(in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001)				
60.25.0	Trasporto di merci su strada.				
SG69A	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi				
45.11.0	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.				
SG69B	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi				
45.12.0	Trivellazioni e perforazioni.				
SG69C	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi				
45.23.0	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.				
SG69D	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi				
45.24.0	Costruzione di opere idrauliche.				
SG69E	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi				
45.21.0	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;				
45.22.0	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;				
45.25.0	Altri lavori speciali di costruzione.				
SG70U	(in vigore dal 1998)				
74.70.1	Servizi di pulizia.				
SG71U	(in vigore dal 1999)				
45.45.1	Attività non specializzate di lavori edili;				
45.45.2	Altri lavori di completamento di edifici.				
SG72A	(in vigore dal 2000)				
60.22.0	Trasporti con taxi.				
SG72B	(in vigore dal 2000)				
60.21.0	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;				
60.23.0	Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;				
60.24.0	Altri trasporti terrestri di passeggeri.				
SG73A	(in vigore dal 2001)				
63.11.3	Movimento merci relativo a trasporto terrestri;				
63.12.1	Magazzini di custodia e deposito.				
SG73B	(in vigore dal 2001)				
63.40.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;				
63.40.2	Intermediari dei trasporti;				
64.12.0	Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali ,codice di attività.				
SG74U	(in vigore dal 2000)				
74.81.1	Studi fotografici;				
74.81.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.				
SG75U	(in vigore dal 2001)				
45.31.0	Installazione di impianti elettrici;				
45.32.0	Lavori di isolamento;				
45.33.0	Installazione di impianti idraulico-sanitari;				
45.34.0	Altri lavori di installazione;				
45.42.0	Posa in opera di infissi in legno o in metallo;				
SG88U	(in vigore dal 2001)				
74.83.4	Richiesta certificati e disbrigo pratiche;				
80.41.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;				
SG89U	(in vigore dal 2001)				
74.83.2	Dattilografia e fotocopiatura;				
		■ COMMERCIO			
		SM01U	(in vigore dal 1998)		
		52.11.2	Commercio al dettaglio dei supermercati;		
		52.11.3	Commercio al dettaglio dei minimercati;		
		52.11.4	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;		
		52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.		
		SM02U	(in vigore dal 1998)		
		52.22.1	Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;		
		52.22.2	Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.		
		SM03A	(in vigore dal 1998)		
		52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;		
		52.63.3	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.		
		SM03B	(in vigore dal 1998)		
		52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;		
		52.62.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;		
		52.63.4	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.		
		SM03C	(in vigore dal 1998)		
		52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;		
		52.62.6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;		
		52.62.7	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;		
		52.63.5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile.		
		SM03D	(in vigore dal 1998)		
		52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.		
		SM04U	(in vigore dal 2000)		
		52.31.0	Farmacie		
		SM05A	(in vigore dal 1998)		
		52.42.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;		
		52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;		
		52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.		
		SM05B	(in vigore dal 1998)		
		52.42.6	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;		
		52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;		
		52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.		
		SM06A	(in vigore dal 1998)		
		52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;		
		52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici;		
		52.45.2	Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;		
		52.45.3	Commercio al dettaglio di dischi e nastri;		
		52.45.5	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.		
		SM06B	(in vigore dal 1998)		
		52.45.4	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.		
		SM06C	(in vigore dal 1998)		
		52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;		
		52.44.5	Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.		
		SM07U	(in vigore dal 1999)		
		52.41.4	Commercio al dettaglio di filati per maglieria;		
		52.42.4	Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.		
		SM08A	(in vigore dal 1999)		
		52.48.4	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.		
		SM08B	(in vigore dal 1999)		
		52.48.5	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chinca-glieria e bigiotteria.		
		SM09A	(in vigore dal 1999)		
		50.10.0	Commercio di autoveicoli.		
		SM09B	(in vigore dal 1999)		
		50.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).		
		SM10U	(in vigore dal 1999)		
		50.30.0	Commercio di parti e accessori di autoveicoli;		
		50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.		
		SM11A	(in vigore dal 2001)		
		52.46.1	Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano;		
		52.46.2	Commercio al dettaglio di pitture e vernici;		
		52.46.3	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;		
		52.46.4	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione;		
		52.46.5	Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici;		
		52.48.F	Commercio al dettaglio di carte da parati;		
		SM11B	(in vigore dal 2001)		
		51.44.3	Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici;		
		51.53.1	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;		
		51.53.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione;		
		51.53.3	Commercio all'ingrosso di vetro piano;		
		51.53.4	Commercio all'ingrosso di vernici e colori;		
		51.53.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetropiano, vernici e colori;		
		51.54.1	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta);		
		51.54.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento;		
		51.54.4	Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria;		
		SM12U	(in vigore dal 2000)		
		52.47.1	Commercio al dettaglio di libri nuovi.		
		SM14U	(in vigore dal 2001)		
		52.24.1	Commercio al dettaglio di pane;		
		52.24.2	Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria;		
		SM15A	(in vigore dal 2001)		
		52.48.3	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;		
		52.73.0	Riparazione di orologi e di gioielli.		
		SM15B	(in vigore dal 2001)		
		52.48.2	Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione;		
		SM16U	(in vigore dal 1999)		
		52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.		
		SM17U	(in vigore dal 2000)		
		51.21.1	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;		
		51.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;		
		51.37.1	Commercio all'ingrosso di caffè.		
		SM18A	(in vigore dal 2000)		
		51.22.0	Commercio all'ingrosso di fiori e piante.		
		SM18B	(in vigore dal 2001)		
		51.23.1	Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi;		
		51.23.2	Commercio all'ingrosso di altri animali vivi;		

SM19U 51.41.1 51.41.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di tessuti; Commercio all'ingrosso di articoli di mer- ceria, filati e passamaneria;	51.43.A	Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisioni, materiali radioelettrici, telefo- nici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario;	SM35U 52.33.1	(in vigore dal 2001) Erboristerie;
51.41.3	Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi);			SM36U 51.47.3	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di libri;
51.41.A	Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili;	SM22B 51.44.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di vetrerie e cri- stallerie;	SM37U 51.44.4	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di saponi, deter- sivi e altri prodotti per la pulizia;
51.41.B	Commercio all'ingrosso di spaghi, corda- me, sacchi, tele di yuta e simili;	51.44.2	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane;	51.45.0	Commercio all'ingrosso di profumi e co- smetici;
51.42.1	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;	51.44.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di car- te da parati;	SM40A 52.48.C	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi;
51.42.3	Commercio all'ingrosso di camicie e bian- cheria, maglieria e simili;	51.54.3	Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria;	■ PROFESSIONISTI	
51.42.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature.	SM22C 51.47.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di mobili di qual- siasi materiale;	SK01U 74.11.2	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività degli studi notarili.
SM20U 52.47.3	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di articoli di carto- leria, di cancelleria e forniture per ufficio.	SM23U 51.46.1 51.46.2	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di medicinali; Commercio all'ingrosso di articoli medi- cali ed ortopedici;	SK02U 74.20.2	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Studi di ingegneria.
SM21A 51.31.0	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati).	SM24U 51.47.2	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;	SK03U 74.20.A	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività tecniche svolte da geometri.
SM21B 51.34.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di bevande al- coliche;	SM25A 51.47.6	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di giocattoli.	SK04U 74.11.1	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività degli studi legali.
51.34.2	Commercio all'ingrosso di altre bevande.	SM25B 51.47.7	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).	SK05U 74.12.A	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Servizi in materia di contabilità, consu- lenza societaria, incarichi giudiziari, con- sultenza fiscale, forniti dai dottori commer- cialisti;
SM21C 51.39.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;	SM26U 51.57.1 51.57.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di rottami metallici; Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale;	74.12.B	Servizi in materia di contabilità, consu- lenza societaria, incarichi giudiziari, con- sultenza fiscale, forniti da ragionieri e pe- riti commerciali;
51.39.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, seccati.	51.57.3	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, car- toni, ecc.).	74.14.2	Consulenze del lavoro.
SM21D 51.32.1 51.32.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di carni fresche; Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate.	SM27A 52.21.0	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di frutta e verdura.	SK06U 74.12.C	(in vigore dal 2001) Servizi in materia di contabilità e consu- lenza fiscale forniti da altri soggetti;
SM21E 51.33.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti ca- seari e di uova.	SM27B 52.23.0	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di pesci, crosta- cei e molluschi;	SK08U 74.20.C	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività tecniche svolte da disegnatori.
SM21F 51.32.3	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti di sa- lumeria;	SM27C 52.25.0	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande);	SK10U 85.12.1	(in vigore dal 2001) Studi medici generici convenzionati col s.s.n.;
51.33.2	Commercio all'ingrosso di oli e grassi ali- mentari;	52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di pro- dotti lattiero-caseari;	85.12.2 85.12.4 85.12.A 85.12.B	Altri studi medici generici; Studi di radiologia e radioterapia; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi; Studi medici e poliambulatori specialistici.
51.36.1 51.36.2	Commercio all'ingrosso di zucchero; Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi;	52.27.2 52.27.3	Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili; Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;	SK16U 70.32.0	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Amministrazione e gestione di beni im- mobili per conto terzi.
51.37.2	Commercio all'ingrosso di tè, cacao, dro- ghe e spezie;	SM28U 52.41.1	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di stoffe per l'ab- bigliamento;	SK17U 74.20.B	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività tecniche svolte da periti industriali.
51.38.1	Commercio all'ingrosso non specializza- to di prodotti surgelati;	52.41.2	Commercio al dettaglio di tessuti per l'ar- redamento e di tappeti;	SK18U 74.20.1	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Studi di architettura.
51.38.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco;	52.41.3	Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa;	SK19U 85.14.A 85.14.B 85.14.C 85.14.D	(in vigore dal 2001) Attività sanitarie svolte da ostetriche; Attività sanitarie svolte da infermieri; Attività sanitarie svolte da fisioterapisti; Altre attività professionali paramediche indipendenti;
51.39.3	Commercio all'ingrosso di conserve ali- mentari e prodotti affini;	SM29U 52.44.1 52.44.4	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di mobili; Commercio al dettaglio di articoli in le- gno, sughero, vimini e articoli in plastica;	SK20U 85.32.B	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività professionale svolta da psicologi.
51.39.A	Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali;	SM30U 52.11.5	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;	SK21U 85.13.0	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Servizi degli studi odontoiatrici.
51.39.B	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.	SM31U 51.47.5	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria;	SK22U 85.20.0	(in vigore dal 2001) Servizi veterinari.
SM22A 51.43.1 51.43.2	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di elettrodomestici; Commercio all'ingrosso di apparecchi ra- diotelevisivi;	SM32U 52.48.6	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione;		
51.43.3	Commercio all'ingrosso di supporti au- dio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti);				
51.43.4	Commercio all'ingrosso di materiali ra- dioelettrici, telefonici e televisivi;				
51.43.5	Commercio all'ingrosso di articoli per il- luminazione e materiale elettrico vario;				